Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 200

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 1° settembre 1954 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 — Firenze, via Cavour n. 46 r — Napoli, via Chiaia n. 5 — Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Ricompensa al valor militare

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il 9° ed ultimo comma dell'art. 87 della Costituzione;

Sentito il parere della Commissione militare consultiva unica per la concessione e la perdita di decorazioni al valor militare;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

E' conferita la medaglia d'oro al valor militare (*alla memoria*) del sottotenente d'artiglieria FIZZIGONI Ferruccio di Pericle e di Beltrame Anna Maria, nato a Milano il 7 maggio 1919, con la seguente motivazione:

« Ufficiale in sottordine di batteria antinave in base insulare d'oltremare stretta d'assedio da preponderanti forze germaniche, piazzata una mitragliera sui resti di un cannone distrutto della batteria, effettuava personalmente efficacissimo fuoco contro aerei attaccanti in picchiata. Avvenuto lo sbarco nemico, incurante del fuoco dei mortai e dei persistenti attacchi aerei a volo radente ed in picchiata, iniziava e continuava il fuoco dei cannoni, riuscendo per due volte a colpire e costringere a riprendere il largo navi e mezzi nemici da sbarco. Rimasto ferito, con un solo marinaio superstite fra gli armamenti decimati, proseguiva il fuoco con due pezzi, caricando e puntando lui stesso un cannone fino al giungere dei rinforzi e prodigandosi oltre il limite della sua energia per soccorrere i feriti. Caduto esausto e rianimatosi dopo breve pausa, riprendeva con indomito ardore l'aspra lotta finchè, sopraffatto in lunghe ore di combattimento l'eroico presidio, faceva saltare i cannoni rimasti efficienti. Catturato dal nemico, ben consapevole delle feroci rappresaglie e pur avendo la possibilità di sfuggirle rimanendo nei ranghi fra i semplici soldati, denunciava il suo stato di ufficiale, non esteriormente visibile, per seguire la sorte dei colleghi. Trucidato, cadeva confermando nell'estremo sacrificio mirabili virtù militari e sublime dedizione al dovere ».

(Lero, 12 novembre 1943).

In commutazione della medaglia di bronzo al valor militare concessa « sul campo » del Capo di Stato Maggiore della Marina con determinazione 11 aprile 1945 e sanzionata con decreto del Capo provvisorio della Stato in data 18 dicembre 1947 (registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 1948, registro n. 12 Marina, foglio n. 52), al nominativo Pizzigoni Gianferruccio.

Art. 2.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1954

EINAUDI

TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1954
Registro n. 11 Difesa-Marina, foglio n. 242. — BONATI

(4252)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 9 agosto 1954, n. 748.

Modifiche alla legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(*Classificazione dei Comuni per l'assegnazione del segretario*).

La tabella *A* allegata alla legge 27 giugno 1942, numero 851, relativa all'assegnazione del grado del segretario ai Comuni ed agli stipendi dei segretari comunali, è sostituita dalla tabella *A* allegata alla presente legge.

A ciascun Comune è assegnato, secondo la sua popolazione, un segretario di grado corrispondente a quello indicato nella tabella suddetta.

Per i Comuni consorziati la classe del consorzio è determinata in base alla popolazione residente complessiva dei Comuni consorziati.

Ai Comuni, che siano sedi di stazioni di soggiorno, di cura o di turismo e che dimostrino di trovarsi in condizioni finanziarie tali da poter sostenere, senza notevole aggravio per i contribuenti, la maggior spesa, può essere assegnato, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno, un segretario di un grado immediatamente superiore a quello stabilito nella predetta tabella.

Art. 2.

(*Revisione della classificazione dei Comuni*).

Entro sei mesi dalla pubblicazione dei risultati ufficiali del censimento deve procedersi alla revisione della classificazione dei Comuni prevista dalla tabella *A* allegata alla presente legge.

Decorsi cinque anni da una revisione, senza che sia stato effettuato il censimento, può procedersi ad una nuova revisione in base a modalità che saranno, di volta in volta, determinate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno, sentito l'Istituto centrale di statistica per quanto nella determinazione di tali modalità ha riferimento a dati statistici.

Tra una revisione e l'altra non è ammessa alcuna variazione che non sia derivante da modificazioni della circoscrizione territoriale del Comune o dall'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 3.

(*Ruoli dei segretari comunali — Pubblicazione dei ruoli — Ricorsi*).

I segretari comunali aventi i gradi di segretario generale di 1ª e 2ª classe e di segretario capo di 1ª e 2ª classe sono iscritti in un ruolo nazionale.

I segretari comunali aventi i gradi di segretario capo di 3ª classe, segretario di 1ª classe e di 2ª classe sono iscritti nei ruoli delle Provincie nelle quali prestano servizio.

Il ruolo di anzianità dei segretari comunali indicati nel primo comma, secondo la situazione al 1° gennaio,

deve essere compilato dal Ministero dell'interno entro il mese di marzo di ogni anno e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I ruoli di anzianità dei segretari comunali indicati nel secondo comma, secondo la situazione del 1° gennio, devono essere compilati dalle Prefetture delle provincie nelle quali i segretari prestano servizio e pubblicati nel Foglio annunzi legali delle provincie medesime.

Nel termine di sessanta giorni da quello della pubblicazione, i segretari comunali possono presentare opposizione rispettivamente al Ministero od alle Prefetture, al fine di ottenere la rettifica della loro posizione di anzianità ovvero di altri dati che li riguardino.

Art. 4.

(*Criteri per la determinazione dell'anzianità*).

L'anzianità è determinata dalla data di decorrenza della nomina o della promozione; a parità di tale data, dall'anzianità nel grado precedente; a parità di decorrenza anche della nomina o promozione nel grado precedente, è determinata dall'età, salvi, in ogni caso, i diritti risultanti dalle classificazioni ottenute nei concorsi o nelle graduatorie di merito.

Nel computo dell'anzianità non si considera il tempo durante il quale il segretario sia stato in aspettativa per ragioni di famiglia o sia stato sospeso, con provvedimento definitivo, dal grado con privazione dello stipendio.

Art. 5.

(*Consiglio di amministrazione del personale dei segretari comunali — Composizione*).

Il Consiglio centrale di amministrazione per il personale dei segretari comunali iscritti nel ruolo nazionale ha sede presso il Ministero dell'interno ed è costituito come segue:

del direttore generale dell'Amministrazione civile, presidente;

del capo del personale dei segretari comunali e provinciali;

del capo della divisione cui è affidato il servizio relativo agli affari comunali e provinciali presso la direzione generale dell'Amministrazione civile;

di un sindaco di Comune cui sia assegnato un segretario generale;

di un segretario generale comunale di 1ª o 2ª classe.

Il sindaco ed il segretario generale sono nominati, al principio di ogni anno, con decreto del Ministro per l'interno.

Con lo stesso decreto si procede alla nomina, quali supplenti, di un sindaco di un Comune cui sia assegnato un segretario generale, di un segretario generale di 1ª o 2ª classe e di un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno, di grado non inferiore al 6°.

Un funzionario di gruppo *A* dell'Amministrazione civile dell'interno, di grado non inferiore al 9°, esercita le funzioni di segretario.

I Consigli provinciali di amministrazione per il personale dei segretari comunali iscritti nei ruoli provinciali hanno sede presso le Prefetture e sono costituiti come segue:

del prefetto, presidente;

del vice prefetto vicario;

del consigliere di prefettura addetto al servizio;

di un sindaco e di un segretario di Comuni della Provincia, nominati al principio di ogni anno con decreto del prefetto.

Con lo stesso decreto vengono nominati un sindaco ed un segretario comunale quali supplenti, nonchè un funzionario di gruppo *A* dell'Amministrazione civile dell'interno, quale segretario.

I membri di diritto dei Consigli di amministrazione, in caso di assenza o di impedimento, possono essere sostituiti dai funzionari cui spetta di farne le veci.

Per la validità delle adunanze dei Consigli di amministrazione è necessaria la presenza di almeno tre membri, compreso il presidente; in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

Art. 6.

(*Ammissione in carriera*).

Nel gennaio di ciascun anno il Ministero dell'interno bandisce un concorso per titoli per i posti disponibili nei Comuni della classe 4ª o che si renderanno vacanti entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria.

I vincitori del concorso sono nominati segretari comunali ed assegnati ai ruoli provinciali dal Ministero dell'interno, tenuti presenti, compatibilmente con le esigenze di servizio, l'ordine della graduatoria e le aspirazioni espresse dai candidati nella domanda di partecipazione al concorso.

Le iscrizioni nei ruoli sono effettuate dai prefetti, secondo l'ordine della graduatoria.

Le assegnazioni sono disposte dai prefetti, con i criteri indicati nel secondo comma, alle sedi che restano vacanti dopo l'espletamento dei concorsi di cui al successivo art. 8.

Art. 7.

(*Periodo di esperimento*).

La prima assunzione in servizio dei segretari comunali di 2ª classe ha luogo, a titolo di esperimento, per il periodo di un anno, che può essere prorogato per altri sei mesi con decreto del prefetto, sentito il parere del Consiglio provinciale di amministrazione.

Al compimento del periodo di esperimento, il prefetto, con proprio decreto, sentito il parere del Consiglio provinciale di amministrazione, conferisce la nomina definitiva o dispone la cancellazione dal ruolo per insoddisfacente esito del periodo di esperimento.

Alla data della cancellazione dal ruolo il segretario cessa dal servizio.

Art. 8.

(*Concorsi per trasferimenti*).

Nel giugno di ciascun anno i prefetti bandiscono un unico concorso per titoli cumulativamente per tutte le sedi della classe 4ª vacanti nella Provincia.

A detti concorsi possono partecipare, per trasferimento, i segretari capi di 3ª classe e i segretari di 1ª e 2ª classe, anche se in servizio in altre Provincie.

Le assegnazioni dei segretari ai Comuni messi a concorso sono disposte con decreto del prefetto, in base alla graduatoria formata dal Consiglio provinciale di amministrazione ed alle preferenze indicate dai concorrenti nella domanda di ammissione.

I trasferimenti di ufficio possono essere disposti soltanto per esigenze di servizio, su richiesta o previo parere delle Amministrazioni interessate.

I trasferimenti di ufficio dei segretari capi di 3ª classe e dei segretari di 1ª e di 2ª classe sono disposti dal prefetto nell'àmbito della Provincia e dal Ministro per l'interno da una Provincia all'altra. I trasferimenti dei segretari degli altri gradi sono, in ogni caso, disposti dal Ministro per l'interno.

Restano ferme le disposizioni vigenti per le Regioni a statuto speciale.

Art. 9.

(Promozioni a segretario di 1ª classe ed a segretario capo di 3ª classe).

Le promozioni a segretario di 1ª classe ed a segretario capo di 3ª classe sono conferite, per anzianità congiunta al merito, con decreto del prefetto, su parere del Consiglio provinciale di amministrazione, ai segretari che abbiano almeno cinque anni di effettivo servizio nel grado immediatamente inferiore, riportando nell'ultimo quinquennio almeno per tre anni la qualifica di ottimo e per gli altri due anni almeno quella di distinto.

I periodi di permanenza nei gradi di segretario di 2ª e 1ª classe, di cui al comma precedente, sono ridotti di due anni per i segretari i quali siano in possesso della laurea in giurisprudenza o di altra riconosciuta equipollente agli effetti dell'ammissione ai concorsi per le carriere amministrative dello Stato, sempre che abbiano riportato nell'ultimo triennio per almeno due anni la qualifica di ottimo e per l'altro anno almeno la qualifica di distinto.

Art. 10.

(Promozione per concorso a segretario capo di 2ª classe e a segretario generale di 1ª e 2ª classe).

Le promozioni ai gradi di segretario generale di 1ª e 2ª classe sono conferite, con decreto del Ministro per l'interno, a seguito di concorso per titoli per ciascuna sede vacante delle classi corrispondenti, ai segretari comunali del grado immediatamente inferiore, che abbiano nel proprio grado almeno tre anni di permanenza ininterrotta ed abbiano riportato nell'ultimo triennio per almeno due anni la qualifica di ottimo e per l'altro anno almeno quella di distinto.

Le promozioni a segretario capo di 2ª classe sono conferite, con decreto del Ministro per l'interno, a seguito di concorso per titolo da bandire cumulativamente per tutte le sedi vacanti della classe terza, ai segretari capi di 3ª classe, che abbiano prestato almeno tre anni di ininterrotto servizio nel proprio grado riportando nell'ultimo triennio per almeno due anni la qualifica di ottimo e per l'altro anno almeno quella di distinto.

Ai concorsi predetti sono altresì, ammessi:

a) i segretari comunali di grado corrispondente a quello stabilito per il Comune a concorso;

b) i segretari provinciali di grado corrispondente a quello stabilito per la classe del Comune a concorso ed i segretari provinciali del grado inferiore, purchè forniti di diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale; i segretari provinciali di grado inferiore devono avere tre anni di ininterrotta permanenza nel proprio grado ed avere riportato nell'ultimo triennio per almeno due anni la qualifica di ottimo e per l'altro anno almeno quella di distinto;

c) i vice segretari comunali e provinciali, cui spetta l'effettiva sostituzione del titolare, nonchè i capi ripartizione titolari dei Comuni e delle Provincie, i quali tutti siano considerati appartenenti allo stesso grado o a un grado inferiore a quello del posto messo a concorso e che siano in possesso dei requisiti e dei titoli di studio di cui all'art. 174 della legge 27 giugno 1942, n. 851.

Le nomine a segretario generale di 1ª classe dei Comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti sono conferite, con decreto del Ministro per l'interno, a seguito di concorso per titoli da bandire per ciascuna sede vacante, ai segretari generali di 1ª classe, che abbiano nel proprio grado almeno tre anni di permanenza ininterrotta, con costanti qualifiche di ottimo.

Ai concorsi per la nomina a segretario generale di 1ª classe dei Comuni predetti possono, altresì, partecipare, sempre che abbiano i requisiti di cui al precedente comma, i segretari generali provinciali di 1ª classe, nonchè i vice segretari dei Comuni aventi popolazione superiore ai 500.000 abitanti e i vice segretari delle Provincie il cui capoluogo abbia una popolazione superiore ai 500.000 abitanti.

Art. 11.

(Concorsi — Criteri di ammissione — Commissioni giudicatrici).

Agli effetti della partecipazione ai concorsi, i vice segretari sono considerati appartenere al grado inferiore a quello del segretario assegnato al Comune o alla Provincia presso cui prestano servizio; i capi ripartizione a due gradi inferiori.

I vice segretari ed i capi ripartizione per partecipare ai concorsi di cui al primo e quarto comma dell'articolo precedente devono avere prestato un numero di anni di servizio effettivo di ruolo alle dipendenze di Amministrazioni comunali o provinciali pari almeno alla somma dei minimi di permanenza in ciascun grado previsti dalla presente legge perchè un segretario comunale possa conseguire il grado corrispondente al posto messo a concorso.

Per partecipare ai concorsi per posti di grado superiore a quello cui sono equiparati essi devono, inoltre, avere prestato almeno tre anni di ininterrotto servizio nel rispettivo grado, riportando nell'ultimo triennio per almeno due anni la qualifica di ottimo e per l'altro anno almeno quella di distinto.

Per la nomina a segretario generale di 1ª e 2ª classe e a segretario capo di 1ª e 2ª classe è richiesta la laurea in giurisprudenza od altra riconosciuta equipollente ai sensi dell'art. 9, tranne che per i segretari comunali e provinciali in servizio alla data di entrata in vigore della legge 27 giugno 1942, n. 851, che abbiano dalla data stessa prestato ininterrotto servizio in tale qualità.

Per la nomina a segretario capo di 1ª e 2ª classe la laurea in giurisprudenza, o equipollente, non è richiesta per i segretari comunali che, assunti in ruolo dopo l'entrata in vigore della legge 27 giugno 1942, n. 851, abbiano prestato ininterrotto servizio di segretario comunale fino all'entrata in vigore della presente legge.

Il giudizio sui concorsi per le promozioni a segretario capo di 2ª classe, a segretario generale di 1ª e 2ª classe e per le nomine di cui al quarto comma dell'articolo precedente è dato da una Commissione composta in conformità dell'art. 186, n. 2, della legge 27 giugno 1942, n. 851.

Della Commissione giudicatrice dei concorsi per le promozioni a segretario capo di 2ª classe è chiamato

a far parte il sindaco di un Comune cui sia assegnato un segretario capo, su designazione della Associazione nazionale comuni italiani.

Art. 12.

(*Promozioni a segretario capo di 1ª classe*).

Le promozioni a segretario capo di 1ª classe sono conferite, per anzianità congiunta al merito con decreto del Ministro per l'interno, su parere del Consiglio di amministrazione, ai segretari capi di 2ª classe che abbiano prestato sei anni di effettivo servizio in tale grado, riportando nell'ultimo sessennio per almeno quattro anni la qualifica di ottimo e per gli altri due anni almeno quella di distinto.

Il periodo minimo di permanenza nel grado di segretario capo di 2ª classe è ridotto a quattro anni per i segretari muniti di laurea in giurisprudenza o di altra equipollente, ai sensi dell'art. 9, sempre che nell'ultimo quadriennio abbiano riportato per almeno tre anni la qualifica di ottimo e per l'altro anno almeno quella di distinto.

Art. 13.

(*Stipendi ed aumenti periodici*).

Lo stipendio e gli aumenti periodici dovuti ai segretari comunali dei vari gradi sono a carico del Comune ove il segretario presta servizio e sono attribuiti in conformità della tabella *A* allegata alla presente legge, con provvedimento del Ministro per l'interno per i segretari del ruolo nazionale e del prefetto per gli altri.

Ogni modificazione di carattere generale del trattamento economico disposta dallo Stato per i propri impiegati è applicata ai segretari comunali, con i criteri indicati nel primo comma del successivo art. 14.

Ai segretari capi di 3ª classe che abbiano almeno venti anni di servizio effettivo in qualità di segretario, con provvedimento del Ministro per l'interno, sentiti i pareri del Consiglio comunale e del Consiglio centrale di amministrazione, può essere assegnato il trattamento economico del grado di segretario capo di 2ª classe sempre che abbiano conseguito costanti qualifiche di ottimo nell'ultimo triennio e non inferiori a distinto nel triennio precedente.

Ai segretari dei consorzi la cui popolazione residente complessiva non superi il limite massimo previsto dalla tabella *A* per la classe cui appartiene il maggiore dei Comuni consorziati spetta un'indennità mensile pari ad un quinto dello stipendio.

Art. 14.

(*Indennità di missione*).

La misura delle indennità che per gli impiegati civili dello Stato siano commisurate al grado ricoperto è fissata in base alla corrispondenza degli stipendi iniziali dei singoli gradi dei segretari comunali a quelli iniziali dei gradi degli impiegati civili dello Stato. Per i segretari generali dei Comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti le indennità stesse sono fissate proporzionalmente allo stipendio spettante ai segretari di detti Comuni.

Per le missioni di servizio debitamente autorizzate e nei casi di trasferimento di ufficio, collocamento a riposo o dispensa dal servizio per inabilità fisica sono dovute ai segretari le indennità stabilite per gli impiegati civili dello Stato. In caso di trasferimento la spesa è a carico del Comune in cui il segretario viene trasferito; negli altri casi è a carico del Comune presso cui prestava servizio.

Art. 15.

(*Classificazione delle Provincie per l'assegnazione del segretario — Ruoli*).

La tabella *B* allegata alla legge 27 giugno 1942, n. 851, relativa all'assegnazione del grado del segretario alle Provincie ed agli stipendi dei segretari provinciali, è sostituita dalla tabella *B* allegata alla presente legge.

A ciascuna Provincia, è assegnato, secondo i criteri indicati dalla tabella *B*, un segretario di grado corrispondente.

Tenuto conto della popolazione residente della Provincia e del capoluogo, della estensione della circoscrizione provinciale, del numero dei Comuni in essa compresi, può, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno, essere assegnato alle Provincie, sempre che dimostrino di essere in condizioni finanziarie tali da sostenere la maggiore spesa senza notevole aggravio per i contribuenti, un segretario del grado immediatamente superiore a quello stabilito dalla predetta tabella.

Alla revisione della classificazione delle Provincie si provvederà con le modalità indicate nell'art. 2.

Ai segretari provinciali si applicano tutte le disposizioni stabilite dalla presente legge per i segretari comunali.

I gradi dei segretari provinciali sono equiparati, a tutti gli effetti, a quelli dei segretari comunali di grado corrispondente.

Il Consiglio di amministrazione del personale dei segretari provinciali è composto in conformità della norma dell'art. 5, primo comma, sostituiti al rappresentante dei Comuni quello delle Provincie ed al rappresentante dei segretari comunali quello dei segretari provinciali.

I segretari provinciali sono iscritti in un ruolo nazionale.

Il ruolo di anzianità dei segretari suddetti è compilato dal Ministero dell'interno entro il mese di marzo di ogni anno e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 16.

(*Nomina dei segretari provinciali — Esperimento*).

La nomina a segretario provinciale generale di 2ª classe è conferita dal Ministro per l'interno, a seguito di concorso per titoli per ciascuna sede vacante della classe 2ª.

Al concorso stesso possono partecipare esclusivamente i vice segretari e i capi ripartizione provinciali, nonchè i segretari comunali, i vice segretari e capi ripartizione comunali, che, a norma dell'art. 10, possono partecipare ai concorsi per la promozione a segretario generale comunale di 2ª classe.

Per la nomina a segretario provinciale è richiesta la laurea in giurisprudenza od altra riconosciuta equipollente ai sensi dell'art. 9, salvo per coloro che si trovavano in servizio di segretario provinciale o comunale alla data di entrata in vigore della legge 27 giugno 1942, n. 851, e che abbiano prestato dalla stessa data ininterrotto servizio in tale qualità.

La prima assunzione in servizio ha luogo a titolo di esperimento per il periodo di un anno, che può essere

prorogato per altri sei mesi con decreto del Ministro per l'interno, sentito il parere del Consiglio di amministrazione.

Al compimento del periodo di esperimento il Ministro per l'interno, con proprio decreto, sentito il parere del Consiglio di amministrazione, conferisce la nomina definitiva o dispone la cancellazione dal ruolo per insoddisfacente esito del periodo di esperimento. Alla data della cancellazione dal ruolo il segretario cessa dal servizio.

Art. 17.

(Promozioni per concorso a segretario provinciale generale di 1ª classe).

Le promozioni a segretario provinciale generale di 1ª classe sono conferite, con decreto del Ministro per l'interno, a seguito di concorso per titoli per ciascuna sede vacante della classe corrispondente, ai segretari provinciali del grado inferiore, che abbiano nel proprio grado almeno tre anni di permanenza ininterrotta, riportando nell'ultimo triennio per almeno due anni la qualifica di ottimo e per l'altro anno almeno la qualifica di distinto.

Ai predetti concorsi possono partecipare i segretari provinciali di grado corrispondente e vi sono ammessi anche i segretari comunali, i vice segretari ed i capi ripartizione titolari delle Provincie e dei Comuni aventi i requisiti per partecipare a posti di segretario comunale di pari grado.

Le nomine a segretario generale di 1ª classe delle Provincie il cui capoluogo abbia popolazione superiore ai 500.000 abitanti sono conferite con decreto del Ministro per l'interno, a seguito di concorso per titoli da bandire per ciascuna sede vacante, ai segretari provinciali generali di 1ª classe che abbiano nel proprio grado almeno tre anni di permanenza ininterrotta con costanti qualifiche di ottimo.

Ai concorsi per le nomine a segretario generale di 1ª classe delle Provincie predette possono, altresì, partecipare, sempre che abbiano i requisiti di cui al precedente comma, i segretari generali comunali di 1ª classe e i vice segretari comunali e provinciali di cui all'ultimo comma dell'art. 10.

Art. 18.

(Stipendi ed assegni).

Lo stipendio e gli aumenti periodici dovuti ai segretari provinciali dei vari gradi sono stabiliti dalla tabella *B* allegata alla presente legge; essi sono a carico della Provincia ove il segretario presta servizio e sono attribuiti con provvedimento del Ministro per l'interno.

Art. 19.

(Alloggi per i segretari).

I Comuni della classe 4ª hanno la facoltà di fornire gratuitamente l'alloggio al segretario.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 20.

(Segretari di ruolo in servizio all'entrata in vigore della presente legge).

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge sarà riveduta, conformemente alle tabelle allegate *A* e *B*, la classificazione dei Comuni e delle Provincie, sulla base della popolazione residente risultante dall'ultimo censimento della popolazione.

Entro i sessanta giorni successivi, il Ministro per l'interno ed i prefetti, secondo le rispettive competenze, iscriveranno, in esecuzione della presente legge, i segretari comunali e provinciali in servizio nei ruoli di cui ai precedenti articoli 3 e 16.

I segretari provinciali e comunali di grado iniziale saranno assegnati rispettivamente ai gradi di segretario provinciale generale di 2ª classe e di segretario comunale di 2ª classe.

I segretari che si trovino in servizio quali titolari di Comuni o Provincie, cui, secondo le tabelle *A* e *B*, venga a risultare assegnato un segretario di grado superiore a quello da essi ricoperto, conserveranno transitoriamente la titolarità della sede.

In tale caso potranno, sentiti i pareri dell'Amministrazione interessata e del Consiglio centrale di amministrazione, essere promossi di un grado, purchè nell'ultimo quinquennio abbiano riportato per almeno tre anni la qualifica di ottimo e per gli altri due anni almeno quella di distinto.

Qualora al Comune od alla Provincia venga a risultare assegnato un segretario di due gradi superiori, il segretario che vi si trova in servizio quale titolare e che abbia conseguito la promozione ai sensi del comma precedente, può, sentiti i pareri dell'Amministrazione interessata e del Consiglio di amministrazione, essere promosso al grado successivo dopo un triennio dalla precedente promozione, sempre che sia rimasto in servizio nella stessa sede ed abbia riportato nell'ultimo triennio per almeno due anni la qualifica di ottimo e per l'altro anno la qualifica di distinto.

Ai segretari comunali e provinciali, che si trovino in servizio, quali titolari, di Comuni o Provincie, cui, secondo le tabelle allegate *A* e *B*, non venga assegnato un segretario di grado superiore a quello da essi ricoperto e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano almeno tre anni di anzianità di grado ed abbiano riportato nell'ultimo triennio per almeno due anni la qualifica di ottimo e per l'altro anno almeno quella di distinto, può essere attribuita, ad ogni effetto con decreto del Ministro per l'interno, lo stipendio iniziale del grado superiore, non suscettibile di aumenti periodici.

Ai segretari comunali generali di 1ª classe in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, in Comuni con popolazione inferiore ai 500.000 abitanti ed ai segretari provinciali generali di 1ª classe in servizio presso Provincie il cui capoluogo abbia popolazione inferiore ai 500.000 abitanti, sempre che abbiano i requisiti di cui al comma precedente, può essere attribuito, ad ogni effetto, con decreto del Ministro per l'interno, lo stipendio iniziale, non suscettibile di aumenti periodici previsto dalle tabelle *A* e *B* per i segretari generali di 1ª classe dei Comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti e per i segretari generali di 1ª classe delle Provincie il cui capoluogo abbia popolazione superiore ai 500.000 abitanti.

Il periodo minimo di anzianità nel grado di segretario capo di 2ª classe, prescritto dal primo comma dell'art. 12 per il conseguimento della promozione a segretario capo di 1ª classe, è ridotto a quattro anni per i segretari capi di 2ª classe in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il periodo minimo di anzianità nel grado di segretario comunale di 1ª classe, prescritto dal primo comma dell'art. 9 per la promozione a segretario capo di 3ª

classe, è ridotto a tre anni per i segretari comunali di 1ª classe in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Ai segretari comunali di 2ª classe, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che conseguiranno la promozione a segretario comunale di 1ª classe a norma del precedente art 9, potrà essere conferita la promozione a segretario capo di 3ª classe con tre anni di anzianità nel grado di segretario comunale di 1ª classe e almeno dieci anni di servizio.

Nel primo triennio di applicazione della presente legge, il periodo minimo di anzianità di grado prescritto per l'ammissione ai concorsi di cui a precedenti articoli 10 e 17 non è richiesto per i segretari che, prima dell'entrata in vigore o per effetto della prima applicazione della presente legge, abbiano conseguito la promozione al grado immediatamente inferiore a quello del posto messo a concorso.

I termini per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi per posti vacanti di segretario comunale e provinciale, banditi e non espletati alla data di entrata in vigore della presente legge sono riaperti fino a data che sarà fissata con decreto del Ministro per l'interno.

Restano salvi i diritti di coloro che avevano già presentato domanda di partecipazione ai predetti concorsi.

Art. 21.

(Disposizioni speciali per la provincia di Bolzano e per la Valle d'Aosta).

Alla copertura delle segreterie vacanti dei Comuni di classe 4ª della provincia di Bolzano, si provvede a norma del decreto legislativo 13 dicembre 1946, n. 569

Alle promozioni dei segretari del ruolo speciale per la provincia di Bolzano si provvede a norma delle disposizioni della presente legge.

Il Consiglio di amministrazione per il personale dei segretari comunali della Valle di Aosta è nominato ogni anno dal presidente della Giunta regionale, che lo presiede, ed è composto inoltre di due assessori regionali, di un sindaco e di un segretario di Comuni della Valle.

Con lo stesso provvedimento sono nominati i membri supplenti.

Un funzionario amministrativo della Regione eserciterà le funzioni di segretario.

Art. 22.

Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge 27 giugno 1942, n. 851: articoli 174, n. 4, 176, 177, 178, 179, 180, 181, primo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, 182, 183, 184, 185, 186, n. 1, 187, 188, 192, secondo comma, 197, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, 198, 201, 202, 203, 205, ed articoli 2, 3, 5 e 6 delle disposizioni transitorie.

La tabella *F* allegata alla legge 17 giugno 1942, numero 851, è sostituita dalla tabella *C* allegata alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a S. Vincent, addì 9 agosto 1954

EINAUDI

SCELBA — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

TABELLA *A*

Assegnazione del grado del segretario ai Comuni e stipendi lordi dei segretari comunali

Classe	COMUNI	Grado e qualifica del segretario assegnato al Comune		Stipendio				
		Grado	Qualifica	Del grado iniziale	Al primo aumento	Al secondo aumento	Al terzo aumento	Anni richiesti per aumenti
1ª	Con popolazione oltre 500.000 abitanti	I	Segretario generale di 1ª classe	1.029.700	1.061.500	1.093.300	—	4-4
	Con popolazione da 65.001 a 500.000 abitanti e capoluoghi di provincia con popolazione oltre 40.000 abitanti			837.840	871.320	904.920	—	4-4
2ª	Con popolazione da 30.001 a 65.000 abitanti e rimanenti capoluoghi di provincia	II	Segretario generale di 2ª classe	649.080	669.480	690.720	—	4-4
3ª	Con popolazione da 8.001 a 30.000 abitanti	III	Segretario capo di di 1ª classe	533.400	546.240	562.200	—	4-4
		IV	Segretario capo di 2ª clas e	458.880	468.480	478.080	—	—
4ª	Con popolazione fino a 8.000 abitanti	V	Segretario capo di 3ª classe	378.000	386.520	396.120	405.720	4-4-5
		VI	Segretario comunale di 1ª classe	293.880	302.400	310.920	319.440	4-5-5
		VII	Segretario comunale di 2ª classe	222.600	228.960	235.440	246.000	2-2-3

TABELLA *B*

Assegnazione del grado del segretario alle Provincie e stipendi lordi dei segretari provinciali

Classe	PROVINCIE	Grado e qualifica del segretario provinciale		Stipendi			
		Grado	Qualifica	De grado iniziale	Al primo aumento	Al secondo aumento	Anni richiesti per aumenti
1ª	Il cui capoluogo abbia più di 500.000 abitanti:	I	Segretario provinciale generale di 1ª classe	1.029.700	1.061.500	1.093.300	4-4
	a) con popolazione superiore ai 400.000 abitanti; *b*) con popolazione da 300.000 a 400.000 abitanti e che abbiano territorio superiore ai 4.000 chilometri quadrati; *c*) il cui comune capoluogo abbia più di 40.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti.	I	Segretario provinciale generale di 1ª classe	837.840	871.320	904.920	4-4
2ª	Non comprese nelle precedenti classi.	II	Segretario provinciale generale di 2ª classe	640.080	669.480	690.720	4-4

TABELLA *C*

Corrispondenza tra i gradi dei segretari comunali e dei segretari provinciali e quelli dell'ordinamento gerarchico statale ai fini della determinazione degli assegni e delle indennità

Gradi dei segretari comunali e provinciali	Grado dell'ordinamento statale
Segretario comunale e provinciale generale di 1ª classe	IV / V (*a*)
Segretario comunale e provinciale generale di 2ª classe	VI
Segretario comunale capo di 1ª classe	VII
Segretario comunale capo di 2ª classe	VIII
Segretario comunale capo di 3ª classe	IX
Segretario comunale di 1ª classe	X
Segretario comunale di 2ª classe	XI

(*a*) Con le limitazioni di cui alle tabelle *A* e *B* e alla disposizione dell'art. 14, primo comma.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 1954, n. 749.

Esecuzione degli Accordi commerciale e di pagamento conclusi ad Atene tra l'Italia e la Grecia, il 4 febbraio 1953.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi conclusi ad Atene, tra l'Italia e la Grecia, il 4 febbraio 1953;

a) Accordo commerciale e relativi scambi di Note;

b) Accordo di pagamento e relativi scambi di Note.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto, per la parte commerciale, dal 1° gennaio 1953, conformemente a quanto previsto dall'art. 8 dell'Accordo commerciale, e per la parte relativa ai pagamenti dal 4 febbraio 1953, conformemente a quanto previsto dall'art. 12 dell'Accordo di pagamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1954

EINAUDI

SCELBA — PICCIONI — TREMELLONI — GAVA — VILLABRUNA — MARTINELLI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1954
Atti del Governo, registro n. 84, *foglio n.* 155. — CARLOMAGNO

Accord commercial entre l'Italie et la Grèce

Le Gouvernement de la République italienne et le Gouvernement du Royaume de Grèce, désireux de favoriser, dans le cadre de la collaboration économique européenne, le développement des échanges commerciaux entre les deux Pays, sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1er

Les Parties Contractantes appliqueront aux produits originaires et en provenance de leurs territoires respectifs toutes les mesures prises ou à prendre conformément aux décisions de l'O.E.C.E.

Toutes les mesures de libération prises ou à prendre à la suite desdites décisions, s'appliqueront donc automatiquement, aux produits originaires et en provenance de la Grèce d'une part, et de l'Italie d'autre part.

Art. 2

Le Gouvernement hellénique s'engage à délivrer, en tant qu'elles soient nécessaires, les licences et toutes autres autorisations pour l'importation des marchandises italiennes dans le cadre des contingents globaux prévus dans le « Programme général » hellénique d'importation, sans aucune discrimination par rapport à celles originaires et en provenance d'autres Pays membres de l'Union Européenne des Payements.

En outre, pour les marchandises reprises dans la Liste *A* ci-jointe et pour les valeurs ou quantités y indiquées, le Gouvernement hellénique s'engage à délivrer les licences d'importation et toutes autres autorisations nécessaires en dehors de celles prévues à l'alinéa précédent.

Art. 3.

Le Gouvernement italien s'engage à délivrer en tant qu'elles soient nécessaires, les licences et toutes autres autorisations pour l'importation en Italie des marchandises helléniques, dans le cadre du régime général prévu en Italie, sans aucune discrimination par rapport à celles originaires et en provenance d'autres Pays membres de l'Union Européenne des Payements.

De son côté, le Gouvernement hellénique s'engage à délivrer les licences d'exportation et toutes autres autorisations nécessaires pour l'exportation vers l'Italie desdites marchandises.

Art. 4

Les marchandises italiennes à être importées en Grèce et les marchandises helléniques à être importées en Italie seront facturées en dollars U.S.A.

Art. 5

Le règlement des paiements afférents aux échanges commerciaux entre les deux Pays s'effectuera conformément aux dispositions de l'Accord de paiement signé en date de ce jour.

Art. 6

Les transactions commerciales approuvées par les deux Gouvernements avant la date d'entrée en vigueur du présent Accord et en cours d'exécution, seront liquidées conformément aux dispositions qui leur étaient applicables dans chacun des deux Pays au moment de leur approbation.

Art. 7.

Afin de favoriser le développement des échanges commerciaux entre les territoires des Parties, il sera constitué une Commission Mixte composée des représentants des Gouvernements intéressés.

Elle se réunira à la demande d'une des deux Parties et aura pour tâche de surveiller l'application du présent Accord et de procéder périodiquement à l'aménagement des listes y annexées, par rapport surtout aux décisions qui pourraient éventuellement être prises, au sein de l'O.E.C.E., en matière de libération des échanges et des paiements multilatéraux.

Art. 8

Le présent Accord, qui abroge l'Accord commercial signé à Rome le 14 avril 1949, sera valable pour une période de 18 mois. Il entrera en vigueur à dater du 1er janvier 1953.

S'il n'a pas été dénoncé au moins trois mois avant la date d'expiration de la période de validité ci-dessus, il sera considéré comme renouvelé par tacite reconduction pour des periodes annuelles.

Fait à Athènes, en français et en double exemplaire, le 4 février 1953.

Pour l'Italie	*Pour la Grèce*
A. ALESSANDRINI	TRIANTAFYLLAKOS

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI

LISTE *A*

MARCHANDISES ITALIENNES NON INCLUSES DANS LE PROGRAMME HELLÉNIQUE À IMPORTER EN GRÈCE PENDANT LA VALIDITÉ DU PRÉSENT ACCORD

N. d'ordre	N. du tarif grec	MARCHANDISES	DOLLARS U.S.A.
1	ex 3 *b*	Beurre de mouton	40.000
2	*divers*	Ouvrages en bois y compris le bois de placage	25.000
3	177 *f*	Masonite, phaésite, castex et produits similaires	30.000
4	37	Peaux tannées et cuirs régénerés	15.000
5	ex 41 *g*, ex *h*, ex *i*	Articles techniques en cuir y compris les courroies	15.000
6	72; 134 *a*, ex *c*; 145	Matériel électrique pour installations intérieures	20.000
7	131 *a*; 132-133; 135 *c*, *g*; ex 136 *a*	Appareils et instruments scientifiques et de mesure y compris les articles de dessin pour les ingénieurs	25.000
8	ex 135 *a*, ex *a bis*	Télémprimeur, caisses enregistreuses et autres machines similaires, pièces de rechange et accessoires	25.000
9	134 *d*	Radios	20.000
10	135 *b*	Appareils cinématographiques, photographiques, pièces détachées et accessoires	30.000
11	*divers*	Articles de ménage, d'hygiène, d'usage domestique et professionel en métal, cuisines, vaisselles, etc. en fer ou en acier émaillé	40.000
12	ex 85 *a*	Balances automatiques	20 000
13	66; 70	Outils pour ouvriers et artisans; ferrures	30 000
14	80; 82-83	Articles de coutellerie, objets pour le service de la table, etc.	35.000
15	*divers*	Bijouteries, lames de rasoirs de sûreté, boutons-pressions, plumes et autres quincailleries métalliques	—
	284 *a-b*; 285 *d*	Fournitures et accessoires pour la confection des parapluies et parasols	40.000
16	ex 137	Accordéons et autres instruments de musique	20.000
17	139-143; ex 144	Ouvrages et articles en terre cuite, en faïence, en grès et en porcelaine	—
		Ouvrages en ciment amiant	40.000
18	147-155; 157-153	Articles en verre y compris ceux pour usage pharmaceutique et pour laboratoire	20 000
19	*divers*	Articles pour la pêche	10.000
20	136	Lunetteries (y compris lunettes solaires) et jumelles	40.000
21	159 *f*; 162-163	Huiles essentielles et essences	15.000
22	169	Matières colorantes des mêmes types fabriqués en Grèce	20.000
23	2 *b*	Viandes conservées ou autrement préparées y compris le jambon et autres genres de charcuteries	40.000
24	77 *a*	Aiguilles pour machines à coudre	10.000
25	159-161	Produits chimiques et pharmaceutiques	30.000
26	156; 181 *h*	Produits sensibilisés pour la photographie et la cinématographie	20.000
27	ex 179-180; ex 181-182	Travaux en papier et articles pour bureaux	—
	177	Cartons communs et spéciaux	—
	ex 177	Fibres vulcanisées en feuilles	45.000
28	181 *f*	Papier cellophane	30.000
29	ex 135; 191-196; 232	Tissus et autres articles et ouvrages en caoutchouc, combinés même avec d'autres matières, y compris les courroies	20.000
30	190 *b*; 220 *b*	Fils élastiques nus ou revêtus	20.000
31	219-220	Fils de coton y compris ceux préparés pour la vente au détail	150.000
32	221-226	Tissus de coton et tissus mixtes de coton et de fibres artificielles, y compris les velours	300.000
33	234	Fils de laine ou mixtes et de poil, même conditionnés pour la vente au détail	150.000
34	235-236; 238	Tissus de laine	75.000

N. d'ordre	N. du tarif grec	MARCHANDISES	DOLLARS U.S.A.
35	ex 217; ex 233	Fibres et fils artificiels et synthétics (entre autre « Merinova » « Fiocco », « Bemberg », acetate, « Movil », « Nylon »)	125.000
36	ex 221-ex 225; ex 235-ex 236; ex 238	Tissus de fibres artificielles	125.000
37	230 *c-d*; ex 205; ex 206 *a*; 207	Fils, ficelles, cordes et tuyaux de chanvre	40.000
38	201; ex 208-ex 210	Tissus et toiles de chanvre, même imperméabilisés; toiles cirées	40.000
39	*divers*	Tissus d'ameublement	15.000
40	261	Tresses de paille, de copeaux, de fibres artificielles, etc pour chapeaux	10.000
41	216 *b*	Nattes pour moulins à huile	10.000
42	ex 216	Tapis de jute et de coton	10.000
43	202	Linoleum	25.000
44	ex 94; ex 266; 267	Motocyclettes, moto-scooters, moto-cars, bicyclettes, micromoteurs	50.000
45	277	Boutons de toute sorte	—
	279; 282; 293; ex 1	Brosses et pinceaux de toute sorte, peignes	25.000
46	257 *b* 3; 293	Articles et ouvrages en celluloide et en autres résines synthétiques	35.000
47	ex 58; ex 174; 288 c;	Mines, pastels, craies et couleurs pour peinture	10.000
48	50 *j*; ex 291; ex 293	Pipes et autres articles de fumeurs	10.000
49	243 *b*; 270 *b, d, g, h, j*; 271 *a* 2-3, *c* 1	Armes de chasse et de sport, leurs munitions (y compris papier-laine et feutres pour cartouches); explosifs et leurs accessoires pour mines	25.000
50	257	Jouets mécaniques et autres	5.000
51	*divers*	Autres marchandises	50.000

Note. — La dénomination commercial des marchandises réprises a la présente liste prevaudra sur la classification douanière.

Le Président de la Délégation italienne au President de la Délégation hellénique

Athènes, le 4 février 1953

Monsieur le Président,

Je me réfère aux conversations qui ont abouti à la conclusion de l'Accord commercial entre l'Italie et la Grèce signé en date de ce jour et particulièrement à la déclaration de la Délégation hellénique que les importations des marchandises suivantes:

— voitures automobiles
— rayonne
— couleurs au soufre
— chapeaux en feutres et feutres pour chapeaux
— ouvrages en liège et agglomérés (y compris les bouchons « corona »)
— moteurs électriques de 1/3 à 20 chevaux de puissance
— moteurs à essence de 3 ½ et plus chevaux de puissance
— installations pour boulangers
— machines et appareils pour confiseurs et chocolatiers

de toute provenance ne sont pas actuellement admises en Grèce.

En prenant note de la déclaration susdite, je Vous saurais toutefois gré de bien vouloir me donner l'assurance qu'au cas où le Gouvernement hellénique modifierait le régime susdit, et que ces produits ne seraient pas inclus dans le programme général d'importation, sera réservée à l'Italie une quote-part des importations.

Je Vous saurais gré de bien vouloir me communiquer l'accord du Gouvernement hellénique au sujet de ce qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

NOTARANGELI

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI

Le Président de la Délégation hellénique au Président de la Délégation italienne

Athènes, le 4 février 1953

Monsieur le Président,

Par lettre en date de ce jour Vous avez bien voulu me communiquer ce qui suit:

« Je me réfère aux conversations qui ont abouti à la conclusion de l'Accord commercial entre l'Italie et la Grèce signé en date de ce jour et particulièrement à la déclaration de la Délégation hellénique que les importations des marchandises suivantes:

— voitures automobiles
— rayonne
— couleurs au soufre
— chapeaux en feutres et feutres pour chapeaux
— ouvrages en liège et agglomérés (y compris les bouchons « corona »)
— moteurs électriques de 1/3 à 20 chevaux de puissance

— moteurs à essence de 3 ½ et plus chevaux de puissance

— installations pour boulangers

— machines et appareils pour confiseurs et chocolatiers

de toute provenance ne sont pas actuellement admises en Grèce.

En prenant note de la déclaration susdite, je Vous saurais toutefois gré de bien vouloir me donner l'assurance qu'au cas où le Gouvernement hellénique modifierait le régime susdit, et que ces produits ne seraient pas inclus dans le programme général d'importation, sera réservée à l'Italie une quote-part des importations.

Je Vous saurais gré de bien vouloir me communiquer l'accord du Gouvernement hellénique au sujet de ce qui précède ».

J'ai l'honneur de Vous communiquer que le Gouvernement hellénique est d'accord sur ce qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

A. MATSA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI

Le Président de la Délégation italienne
au Président de la Délégation hellénique

Athènes, le 4 février 1953

Monsieur le Président,

Au cours des négociations qui ont abouti à la conclusion de l'Accord commercial signé en date de ce jour, la Délégation hellénique a informé la Délégation italienne que, bien que l'importation de chassis pour camions et autobus soit prévue au plan général des importations helléniques pour un montant d'un million de dollars U. S. A. en provenance des Pays EPU, l'Italie ne pourra pas participer, à parité de conditions avec les autres Pays de ce groupement, à l'importation du montant qui n'a pas encore été utilisé, ce dernier étant réservé à d'autres Pays.

Je désire attirer Votre attention sur le fait que de côté italien on attache beaucoup d'importance à ce que l'industrie automobile italienne, qui aussi dans le passé a trouvé un large débouché sur le marché hellénique, soit mise en mesure de conserver son ancienne clientèle. J'espère que le Gouvernement hellénique prendra toutes les mesures nécessaires pour empêcher que, du fait que l'Italie a été exclue de cette importation, les clients des maisons italiennes soient forcés de s'adresser aux fabriques concurrentes d'un Pays tiers.

Je souhaite, par conséquent, que les Autorités compétentes helléniques veuillent bien examiner, avec toute l'attention que le cas comporte, la possibilité d'accueillir les demandes d'importation d'Italie de chassis pour camions et autobus qui leur seront adressées par des ayants droit helléniques.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

NOTARANGELI

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI

Le Président de la Délégation hellénique
au Président de la Délégation italienne

Athènes, le 4 février 1953

Monsieur le Président,

Par lettre en date de ce jour Vous avez bien voulu me faire connaître ce qui suit:

« Au cours des négociations qui ont abouti à la conclusion de l'Accord commercial signé en date de ce jour, la Délégation hellénique a informé la Délégation italienne que, bien que l'importation de chassis pour camions et autobus soit prévue au plan général des importations helléniques pour un montant d'un million de dollars U. S. A. en provenance des Pays EPU, l'Italie ne pourra pas participer, à parité de conditions avec les autres Pays de ce groupement, à l'importation du montant qui n'a pas encore été utilisé, ce dernier étant réservé à d'autres Pays.

Je désire attirer Votre attention sur le fait que de côté italien on attache beaucoup d'importance à ce que l'industrie automobile italienne, qui aussi dans le passé a trouvé un large débouché sur le marché hellénique, soit mise en mesure de conserver son ancienne clientèle. J'espère que le Gouvernement hellénique prendra toutes les mesures nécessaires pour empêcher que, du fait que l'Italie a été exclue de cette importation, les clients des maisons italiennes soient forcés de s'adresser aux fabriques concurrentes d'un Pays tiers.

Je souhaite, par conséquent, que les Autorités compétentes helléniques veuillent bien examiner, avec toute l'attention que le cas comporte, la possibilité d'accueillir les demandes d'importation d'Italie de chassis pour camions et autobus qui leur seront adressées par des ayants droit helléniques ».

En prenant note du désir exprimé ci-dessus j'ai l'honneur de Vous informer que je ne manquerai pas de m'en faire l'interprète auprès des Autorités compétentes helléniques en leur recommandant un examen bienveillant de la question.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

A. MATSA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI

Le Président de la Délégation italienne
au Président de la Délégation hellénique

Athènes, le 4 février 1953

Monsieur le Président,

Au cours des negociations qui ont abouti à la conclusion de l'Accord commercial signé en date de ce jour, la Délégation italienne a signalé que des nombreux exportateurs italiens désirent, dans le but de permettre un ravitaillement économique et régulier du marché, l'institution en Grèce de dépôts de marchandises.

La Délégation hellénique a déclaré que l'institution de tels dépôts n'est pas actuellement possible étant donné que les dispositions helléniques concernant les importations et le contrôle des devises n'y consentent pas.

Attendu qu'une telle institution représente un avantage aussi pour l'économie grecque, la Délégation italienne saurait gré à la Délégation hellénique si celle-ci voulait bien examiner, d'accord avec les autres Autorités compétentes helléniques, la possibilité de modifier le régime actuel dans le sens de permettre l'importation de marchandises en dépôt et le tranfert à l'étranger du produit des ventes de ces mêmes marchandises.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

NOTARANGELI

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI

Le Président de la Délégation hellénique au Président de la Délégation italienne

Athènes, le 4 février 1953

Monsieur le Président,

en date de ce jour Vous avez bien voulu me faire la communication suivante:

« Au cours des négociations qui ont abouti à la conclusion de l'Accord commercial signé en date de ce jour. la Délégation italienne a signalé que des nombreux exportateurs italiens désirent, dans le but de permettre un ravitaillement économique et régulier du marché, l'institution en Grèce de dépôts de marchandises.

La Délégation hellénique a déclaré que l'institution de tels dépôts n'est pas actuellement possible étant donné que les dispositions helléniques concernant les importations et le contrôle des devises n'y consentent pas.

Attendu qu'une telle institution représente un avantage aussi pour l'économie grecque, la Délégation italienne saurait gré à la Délégation hellénique si celle-ci voulait bien examiner, d'accord avec les autres Autorités compétentes helléniques, la possibilité de modifier le régime actuel dans le sens de permettre l'importation de marchandises en dépôt et le tranfert à l'étranger du produit des ventes de ces mêmes marchandises ».

En prenant note du désir exprimé ci-dessus, j'ai l'honneur de Vous informer que je ne manquerai pas de m'en faire l'interprète auprès des Autorités compétentes helléniques en leur recommandant un examen bienveillant de la question.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

A. MATSA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI

Le Président de la Délégation italienne au Président de la Délégation hellénique

Athènes, le 4 février 1953

Monsieur le Président,

Le Gouvernement italien a eu déjà l'occasion d'attirer l'attention du Gouvernement hellénique sur le fait que les possibilités assurées à l'Italie pour l'importation en Grèce de spécialités médicinales dans le cadre du plan hellénique d'importation sont rendues inopérantes du fait que les Autorités sanitaires helléniques refusent l'enregistrement des spécialités italiennes sous des raisons variées, dont la plus usuelle est que la spécialité dont on demande l'enregistrement « ne contribue pas au développement de la santé publique ».

Je désire attirer Votre aimable attention sur le fait qu'une telle attitude est en contraste avec l'esprit du Traité d'Amitié, Commerce et Navigation entre l'Italie et la Grèce signé à San Remo le 5 novembre 1948.

Attendu que certaines spécialités italiennes, dont l'enregistrement a été refusé en Grèce, ont été régulièrement enregistrées en beaucoup d'autres Pays étrangers, ce qui témoigne de leur idonéité à être enregistrées, selon les principes internationaux, je vous prie de bien vouloir intervenir où de droit afin que à l'avenir l'enregistrement des spécialités italiennes soit examiné avec la plus large compréhension.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

NOTARANGELI

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI

Le Président de la Délégation hellénique au Président de la Délégation italienne

Athènes, le 4 février 1953

Monsieur le Président,

Par lettre de ce jour Vous avez bien voulu me faire connaître ce qui suit:

« Le Gouvernement italien a eu déjà l'occasion d'attirer l'attention du Gouvernement hellénique sur le fait que les possibilités assurées à l'Italie pour l'importation en Grèce de spécialités médicinales dans le cadre du plan hellénique d'importation sont rendues inopérantes du fait que les Autorités sanitaires helléniques refusent l'enregistrement des spécialités italiennes sous des raisons variées, dont la plus usuelle est que la spécialité dont on demande l'enregistrement « ne contribue pas au développement de la santé publique ».

Je désire attirer Votre aimable attention sur le fait qu'une telle attitude est en contraste avec l'esprit du Traité d'Amitié, Commerce et Navigation entre l'Italie et la Grèce signé à San Remo le 5 novembre 1948.

Attendu que certaines spécialités italiennes, dont l'enregistrement a été refusé en Grèce, ont été régulièrement enregistrées en beaucoup d'autres Pays étrangers, ce qui témoigne de leur idonéité à être enregistrées, selon les principes internationaux, je Vous prie de bien vouloir intervenir où de droit afin que à l'avenir l'enregistrement des spécialités italiennes soit examiné avec la plus large compréhension ».

En prenant note du désir exprimé ci-dessus, j'ai l'honneur de Vous informer que je ne manquerai pas de m'en faire l'interprète auprès des Autorités compétentes helléniques en leur recommandant un examen bienveillant de la question.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

A. MATSA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI

Le Président de la Délégation hellénique au Président de la Délégation italienne

Athènes, le 4 février 1953

Monsieur le Président,

A l'occasion des négociations qui ont eu lieu entre nos deux Délégations, pour la conclusion d'un Accord de commerce et de paiements, j'ai l'honneur de Vous prier de bien vouloir transmettre aux Autorités compétentes italiennes la demande formulée per la Délégation hellénique en vue de l'exportation vers l'Italie de produits de tabac grec manufacturés, en les priant d'examiner cette question avec la plus grande bienveillance, et de tenir compte que cette demande vise simplement à obtenir, pour les cigarettes grecques, la même position qu'ont les cigarettes d'autres Pays producteurs de tabac sur le marché italien.

La Délégation hellénique se permet d'insister sur ce point, non pas dans des buts d'écoulement de ces produits en Italie et de concurrence avec les produits analogues italiens, mais surtout en vue de l'intérêt que présentent, pour la réclame et la diffusion de ces articles, les villes d'Italie frequentées par un public international.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

A. MATSA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI

Le Président de la Délégation italienne au Président de la Délégation hellénique

Athènes, le 4 février 1953

Monsieur le Président,

Par lettre en date de ce jour Vous avez bien voulu me faire connaître ce qui suit:

« A l'occasion des négociations qui ont eu lieu entre nos deux Délégations, pour la conclusion d'un Accord de commerce et de paiements, j'ai l'honneur de Vous prier de bien vouloir transmettre aux Autorités compétentes italiennes la demande formulée per la Délégation hellénique en vue de l'exportation vers l'Italie de produits de tabac grec manufacturés, en les priant d'examiner cette question avec la plus grande bienveillance, et de tenir compte que cette demande vise simplement à obtenir, pour les cigarettes grecques, la même position qu'ont les cigarettes d'autres Pays producteurs de tabac sur le marché italien.

La Délégation hellénique se permet d'insister sur ce point, non pas dans des buts d'écoulement de ces produits en Italie et de concurrence avec les produits analogues italiens, mais surtout en vue de l'intérêt que présentent, pour la réclame et la diffusion de ces articles, les villes d'Italie frequentées par un public international ».

En prenant note du désir exprimé ci-dessus j'ai l'honneur de Vous informer que je ne manquerai pas de m'en faire l'interprète auprès des Autorités compétentes italiennes en leur recommandant un examen bienveillant de la question.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

NOTARANGELI

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI

Le Président de la Délégation italienne au Président de la Délégation hellénique

Athènes, le 4 février 1953

Monsieur le Président,

Au cours des conversations qui ont abouti à l'Accord commercial, signé en date de ce jour, la Délégation italienne, dans le but d'assurer la continuité des fournitures traditionnelles de l'Italie à la Grèce, a vivement souligné l'intérêt qu'attacherait son Gouvernement de voir, maintenus ou compris, d'une mesure équitable, dans les programmes généraux d'importation helléniques à rédiger pour l'avenir, les produits suivants:

Produits de l'industrie mécanique et de précision, tels que:

moteurs de toute sorte; machines pour l'industrie du cacao, du chocolat, pour la pâtisserie et la confiserie et pour l'industrie alimentaire de toute sorte; machines typographiques; machines pour ouvrager les matières plastiques; machines pour la tannerie; fours à vapeur; voitures automobiles, motoscooters, motocyclettes et motocars, pièces de rechange et accessoires; machines pour bureau; machines à coudre, pièces de rechange et accessoires; radios, pièces de rechange et accessoires pour radios y compris les tubes; appareils et instruments scientifiques, optiques et de précision; ferrures, cables de toute sorte.

Produits de l'industrie textile et similaires, tels que:

fils et tissus de coton, de soie, de chanvre, de rayonne, de fibranne et de laine, même mélangés; fibres et fils artificiels et synthétiques de toute sorte y compris « rayonne », « fiocco », « merinova » et « movil »; toiles cirées.

Produits de l'industrie chimique, pharmaceutique et similaires, tels que:

soufre raffiné; sulfure de carbone; acide citrique naturel; terre décolorante et pour filtres; produits sensibilisés pour la radiographie; extraits tannants.

Produits de l'industrie du bois, du liège, du papier, tels que:

bois contreplaqué; douves de tonnellerie; futailles et tonneaux en bois; liège en plaques, concassé ou moulu; papier à cigarettes; presspan; lytopone; gaz liquides; insecticides et antiparasitaires, y compris le produit « Caffaro ».

Produits de l'industrie du caoutchouc, tels que:

pneus; chambres à air; tuyaux, fils, tissus et autres articles en caoutchouc; fils et tissus élastiques; courroies et rubans pour transmission; linoleum.

Produits divers, tels que:

semences potagères et fourragères; fromages, papier de verre et d'émeri, toiles d'émeri; articles de

coutellerie; boutons de toute sorte; verreries et ouvrages en faïence et en porcelaine; chapeaux et feutres pour chapeaux; accordéons et autres instruments de musique; armes et munitions pour la chasse et les sports; explosifs pour mines.

Je Vous prie, Monsieur le Président, de Vous faire l'interprète, auprès des Autorités helléniques compétentes, du désir exprimé par la Délégation italienne à ce sujet.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

NOTARANGELI

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI

Le Président de la Délégation hellénique au Président de la Délégation italienne

Athènes, le 4 février 1953

Monsieur le Président,

Par lettre en date de ce jour Vous avez bien voulu me communiquer ce qui suit:

« Au cours des conversations qui ont abouti à l'Accord commercial, signé en date de ce jour, la Délégation italienne, dans le but d'assurer la continuité des fournitures traditionnelles de l'Italie à la Grèce, a vivement souligné l'intérêt qu'attacherait son Gouvernement de voir, maintenus ou compris, d'une mesure équitable, dans les programmes généraux d'importation helléniques à rédiger pour l'avenir, les produits suivants:

Produits de l'industrie mécanique et de précision, tels que:

moteurs de toute sorte; machines pour l'industrie du cacao, du chocolat, pour la pâtisserie et la confiserie et pour l'industrie alimentaire de toute sorte; machines typographiques; machines pour ouvrager les matières plastiques; machines pour la tannerie; fours à vapeur; voitures automobiles, motoscooters, motocyclettes et motocars, pièces de rechange et accessoires; machines pour bureau; machines à coudre, pièces de rechange et accessoires; radios, pièces de rechange et accessoires pour radios y compris les tubes; appareils et instruments scientifiques, optiques et de précision; ferrures, cables de toute sorte.

Produits de l'industrie textile et similaires, tels que:

fils et tissus de coton, de soie, de chanvre, de rayonne, de fibranne et de laine, même mélangés; fibres et fils artificiels et synthétiques de toute sorte y compris « rayonne », « fiocco », « merinova » et « movil »; toiles cirées.

Produits de l'industrie chimique, pharmaceutique et similaires, tels que:

soufre raffiné; sulfure de carbone; acide citrique naturel; terre décolorante et pour filtres; produits sensibilisés pour la radiographie; extraits tannants.

Produits de l'industrie du bois, du liège, du papier, tels que:

bois contreplaqué; douves de tonnellerie; futailles et tonneaux en bois; liège en plaques, concassé ou moulu; papier à cigarettes; presspan; lytopone; gaz liquides; insecticides et antiparasitaires, y compris le produit « Caffaro ».

Produits de l'industrie du caoutchouc, tels que:

pneus; chambres à air; tuyaux, fils, tissus et autres articles en caoutchouc; fils et tissus élastiques; courroies et rubans pour transmission; linoleum.

Produits divers, tels que:

semences potagères et fourragères; fromages, papier de verre et d'émeri, toiles d'émeri; articles de coutellerie. boutons de toute sorte; verreries et ouvrages en faïence et en porcelaine; chapeaux et feutres pour chapeaux; accordéons et autres instruments de musique; armes et munitions pour la chasse et les sports; explosifs pour mines.

Je Vous prie, Monsieur le Président, de Vous faire l'interprète, auprès des Autorités helléniques compétentes, du désir exprimé par la Délégation italienne à ce sujet ».

J'ai l'honneur de Vous faire savoir que je ne manquerai pas de soumettre Votre requête à l'attention bienveillante des Autorités compétentes helléniques.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

A. MATSA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI

Le Président de la Délégation italienne au Président de la Délégation hellénique

Athènes, le 4 février 1953

Monsieur le Président,

Au cours des négociations qui ont abouti à la conclusion de l'Accord commercial signé en date de ce jour, du côté italien on a vivement insisté pour l'inclusion dans la Liste *A* annexée à l'Accord susdit de contingents pour les marchandises ci-après indiquées:

— sulfure de carbone (n° du tarif grec 159/*g*-17)

— acide citrique naturel (n° du tarif grec 159/*a*-5)

— compositions cupriques contenant du sulfate de cuivre destinées au traitement de la vigne (Poudre de « Caffaro ») (n° du tarif grec 159/*c*-1 *bis*)

— couleurs synthétiques à l'aniline des types non fabriqués en Grèce (n° du tarif grec 169).

La Délégation hellénique a déclaré que ces produits sont compris dans le programme général grec d'importation.

Du côté italien on prend acte de cette déclaration et du fait que les Autorités compétentes helléniques délivreront des licences d'importation, dans le cadre des contingents globaux compris dans le programme susdit, pour les marchandises ci-haut mentionnées.

En vue d'éviter toute contestation au sujet de l'interprétation du programme, une liste comprenant certains autres produits intéressant l'exportation italienne, avec en regard les numéros du programme grec d'importation qui les concernent, sera établie ultérieurement.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

NOTARANGELI

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI

Le Président de la Délégation hellénique au Président de la Délégation italienne

Athènes, le 4 février 1953

Monsieur le Président,

Par lettre en date de ce jour Vous avez bien voulu me faire connaître ce qui suit:

« Au cours des négociations qui ont abouti à la conclusion de l'Accord commercial signé en date de ce jour, du côté italien on a vivement insisté pour l'inclusion dans la Liste *A* annexée à l'Accord susdit de contingents pour les marchandises ci-après indiquées:

— sulfure de carbone (n° du tarif grec 159/*g*-17)

— acide citrique naturel (n° du tarif grec 159/*a*-5)

— compositions cupriques contenant du sulfate de cuivre destinées au traitement de la vigne (Poudre de « Caffaro ») (n° du tarif grec 159/*c*-1 *bis*)

— couleurs synthétiques à l'aniline des types non fabriqués en Grèce (n° du tarif grec 169).

La Délégation hellénique a déclaré que ces produits sont compris dans le programme général grec d'importation.

Du côté italien on prend acte de cette déclaration et du fait que les Autorités compétentes helléniques délivreront des licences d'importation, dans le cadre des contingents globaux compris dans le programme susdit, pour les marchandises ci-haut mentionnées.

En vue d'éviter toute contestation au sujet de l'interprétation du programme, une liste comprenant certains autres produits intéressant l'exportation italienne, avec en regard les numéros du programme grec d'importation qui les concernent, sera établie ultérieurement ».

J'ai l'honneur de Vous communiquer que le Gouvernement hellénique est d'accord sur ce qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

A. Matsa

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
Piccioni

Accord de paiement entre l'Italie et la Grèce

Le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement du Royaume de Grèce, dans le but de régler les paiements courants entre les deux Pays, sont convenus de ce qui suit:

Art. 1er

Le « Ufficio Italiano dei Cambi » ouvrira au nom de la Banque de Grèce un compte en dollars U. S. A., non productif d'intérêts, dénommé « Compte en dollars U. S. A. 1953 », au crédit duquel sera portée la contrevaleur de toute somme destinée à régler les paiements courants que des personnes physiques ou morales résidant en Italie auront à effectuer en faveur des personnes physiques ou morales résidant en Grèce.

Art. 2

Par le débit du compte prévu à l'art. 1er et dans la limite des disponibilités existantes seront exécutés les paiements courants que des personnes physiques ou morales résidant en Grèce auront à effectuer en faveur des personnes physiques ou morales résidant en Italie.

Art. 3

Les paiements courants prévus par les articles précédents sont ceux dus aux titres suivants:

1) fournitures de marchandises (à l'exclusion du trafic de transit) effectuées et à effectuer dans le cadre des Accords conclus entre les Gouvernements italien et hellénique;

2) services connexes au trafic direct de marchandises entre l'Italie et la Grèce tels que: frais de transport (maritime, fluvial, terrestre ou aérien), frais d'expédition, d'entreposage, de dédouanement, d'assurance-marchandises (primes et indemnités) etc.;

3) commissions, courtages, frais de représentation, de propagande et de publicité;

4) frais de transformation, d'usinage, de montage, de réparation;

5) frais et bénéfices relatifs au commerce de transit;

6) transports entre l'Italie et la Grèce de personnes résidant en Italie respectivement en Grèce, par des navires battant pavillon hellénique ou par des avions de compagnies helléniques, respectivement par des navires battant pavillon italien ou par des avions de compagnies italiennes;

7) frais portuaires — exceptés les bunkerages — encourus dans les ports italiens par des navires battant pavillon hellénique respectivement dans les ports helléniques par des navires battant pavillon italien, ainsi que les frais encourus dans les aéroports italiens et helléniques par les avions de compagnies helléniques et respectivement italiennes; sous cette dénomination sont compris aussi les frais de réparation ordinaire;

8) salaires, appointements, honoraires, cachets d'artistes et de sportifs, pensions et rentes;

9) secours, frais d'entretien et de subsistance, remises d'ouvriers; pensions alimentaires et prestations sociales;

10) droits et redevances de brevets, licences, marques de fabrique, droits d'auteur, droits d'exploitation de films, dettes afférentes en général au domaine de la propriété intellectuelle et artistique;

11) dépenses et recettes des services publics (impôts, amendes et autres paiements de même nature);

12) soldes périodiques des comptes courants entre les Administrations des Chemins de Fer, des Postes, Télégraphes et Téléphones des deux Pays;

13) entretien des postes diplomatiques et consulaires ainsi que les frais des missions diplomatiques ou officielles et ceux des institutions culturelles d'un Pays dans l'autre;

14) recettes consulaires;

15) frais de voyage, de séjour; frais touristiques; frais d'écolage, d'hospitalisation et de cure;

16) paiements dérivant des contrats d'assurance et réassurance, pour autant qu'ils ne doivent pas être effectués en devises libres;

17) abonnements à journaux, revues et publications périodiques;

18) différences de change;

19) tout autre paiement dont les deux Gouvernements, ou les Autorités compétentes désignées par eux, conviendront d'autoriser le transfert.

Art. 4

Les Autorités compétentes des deux Pays donneront, sur base de reciprocité et après contrôle préalable,

selon les dispositions respectives en vigueur en matière de changes, les autorisations nécessaires pour que les paiements visés à l'article précédent puissent être effectués.

Art. 5

Les versements par les débiteurs et les paiements aux ayants droit seront effectués en Italie et en Grèce en monnaie nationale, selon les dispositions en matière de changes en vigueur dans chacun des deux Pays.

Art. 6

Les obligations seront libellées en dollars U.S.A.

Le règlement des obligations libellées en monnaie autre que dollar U.S.A., dont la parité par rapport au dollar U.S.A. ait été approuvée par le Fonds Monétaire International, sera effectué, dans chacun des deux Pays, dans la contrevaleur en dollar U.S.A. sur la base de ladite parité.

Art. 7

Le « Ufficio Italiano dei Cambi » et la Banque de Grèce se communiqueront au jour le jour tous les versements qui seront effectués auprès d'eux conformément aux dispositions du présent Accord, par le moyen d'avis de versement libellés en dollars U.S.A.

Les payements aux ayants droit seront exécutés suivant l'ordre chronologique des versements susdits.

Art. 8

Le « Ufficio Italiano dei Cambi » et la Banque de Grèce se mettront d'accord sur les modalités techniques nécessaires pour l'application du présent Accord.

Art. 9

Si à l'expiration du présent Accord un solde subsistait au compte prévu à l'art. 1er, le solde sera liquidé dans les six mois par la Partie débitrice par la livraison supplémentaire de marchandises agréées par la Partie créditrice. Si à l'expiration de ce délai un solde subsistait encore, les deux Parties Contractantes s'entendront sur les mesures à prendre pour la liquidation de ce solde.

Art. 10

La Commission Mixte prévue par l'art. 7 de l'Accord commercial signé en date de ce jour est aussi chargée de suivre l'exécution du présent Accord et de le modifier dans le cas où la necessité se présentera.

Art. 11

Pendant la période de validité du présent Accord seront appliquées les dispositions de l'Accord sur l'établissement d'une Union Européenne de Paiements, pour autant que ce dernier demeurera en vigueur et qu'il sera applicable à l'Italie et à la Grèce.

Art. 12

Le présent Accord entrera en vigueur le jour de sa signature et sera valable pour une période indéfinie.

A partir du 31 mars 1954 il pourra être denoncé à tout moment avec un préavis de trois mois.

Fait à Athènes, en français et en double exemplaire, le 4 février 1953.

Pour l'Italie
A. ALESSANDRINI

Pour la Grèce
TRIANTAFYLLAKOS

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI

Le Président de la Délégation italienne
au President de la Délégation hellénique

Athènes, le 4 février 1953

Monsieur le Président,

Me référant à l'Accord de paiement entre l'Italie et la Grèce signé en date de ce jour, qui remplace celui du 14 avril 1949, j'ai l'honneur de Vous proposer ce qui suit:

Le solde du compte en dollars U.S.A., ouvert auprès de le « Ufficio Italiano dei Cambi » au nom de la Banque de Grèce en exécution des dispositions de l'Accord de paiement entre l'Italie et la Grèce du 14 avril 1949, sera transféré au « Compte en dollars U.S.A. 1953 » visé à l'art. 1er du nouvel Accord.

Je Vous saurais gré de bien vouloir me communiquer l'accord du Gouvernement hellénique au sujet de ce qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

NOTARANGELI

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI

Le Président de la Délégation hellénique
au Président de la Délégation italienne

Athènes, le 4 février 1953

Monsieur le Président,

par lettre en date de ce jour Vous avez bien voulu me faire connaître ce qui suit:

« Me référant à l'Accord de paiement entre l'Italie et la Grèce signé en date de ce jour, qui remplace celui du 14 avril 1949, j'ai l'honneur de Vous proposer ce qui suit:

Le solde du compte en dollars U.S.A., ouvert auprès de le « Ufficio Italiano dei Cambi » au nom de la Banque de Grèce en exécution des dispositions de l'Accord de paiement entre l'Italie et la Grèce du 14 avril 1949, sera transféré au « Compte en dollars U.S.A. 1953 » visé à l'art. 1er du nouvel Accord.

Je Vous saurais gré de bien vouloir me communiquer l'accord du Gouvernement hellénique au sujet de ce qui précède ».

J'ai l'honneur de Vous communiquer que le Gouvernement hellénique est d'accord sur ce qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

A. MATSA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI

Le Président de la Délégation hellénique
au Président de la Délégation italienne

Athènes, le 4 février 1953

Monsieur le Président,

Me référant aux conversations qui ont abouti à l'Accord commercial et à l'Accord de paiement entre la Grèce et l'Italie, signés en date de ce jour, j'ai l'honneur de Vous confirmer que pendant la période de

validité desdits Accords les Autorités compétentes helléniques étendront automatiquement à l'Italie toute concession accordée ou qui sera accordée à n'importe quel Pays tiers en matière de transports maritimes ou aériens de marchandises formant l'objet d'un trafic direct ou indirect et de passages maritimes ou aériens de personnes résidant en Grèce.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

A. MATSA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI

Le Président de la Délégation italienne au Président de la Délégation hellénique

Athènes, le 4 février 1953

Monsieur le Président,

par lettre en date de ce jour Vous avez bien voulu me communiquer ce qui suit:

« Me référant aux conversations qui ont abouti à l'Accord commercial et à l'Accord de paiement entre la Grèce et l'Italie, signés en date de ce jour, j'ai l'honneur de Vous confirmer que pendant la période de validité desdits Accords les Autorités compétentes helléniques étendront automatiquement à l'Italie toute concession accordée ou qui sera accordée à n'importe quel Pays tiers en matière de transports maritimes ou aériens de marchandises formant l'objet d'un trafic direct ou indirect et de passages maritimes ou aériens de personnes résidant en Grèce ».

J'ai pris bonne note de Votre communication et je Vous en remercie.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

NOTARANGELI

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI

Le Président de la Délégation italienne au Président de la Délégation hellénique

Athènes, le 4 février 1953

Monsieur le Président,

Me référant aux conversations qui ont abouti à l'Accord commercial et à l'Accord de paiement entre la Grèce et l'Italie, signés en date de ce jour, j'ai l'honneur de Vous communiquer l'accord de mon Gouvernement à ce que le Protocole additionnel du 19 juillet 1950, concernant l'achat direct de tabacs helléniques sur les centres de production soit considéré en vigueur pendant toute la période de validité de l'Accord de paiement signé en date d'aujourd'hui.

Je Vous saurais gré de bien vouloir me communiquer l'accord du Gouvernement hellénique au sujet de ce qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

NOTARANGELI

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI

Le Président de la Délégation hellénique au Président de la Délégation italienne

Athènes, le 4 février 1953

Monsieur le Président,

par lettre en date de ce jour Vous avez bien voulu me faire connaître ce qui suit:

« Me référant aux conversations qui ont abouti à l'Accord commercial et à l'Accord de paiement entre la Grèce et l'Italie, signés en date de ce jour, j'ai l'honneur de Vous communiquer l'accord de mon Gouvernement à ce que le Protocole additionnel du 19 juillet 1950, concernant l'achat direct de tabacs helléniques sur les centres de production soit considéré en vigueur pendant toute la période de validité de l'Accord de paiement signé en date d'aujourd'hui.

Je Vous saurais gré de bien vouloir me communiquer l'accord du Gouvernement hellénique au sujet de ce qui précède ».

J'ai l'honneur de Vous communiquer que le Gouvernement hellénique est d'accord sur ce qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

A. MATSA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI

Le Président de la Délégation italienne au Président de la Délégation hellénique

Athènes, le 4 février 1953

Monsieur le Président,

Me référant aux conversations qui ont abouti à l'Accord de paiement entre l'Italie et la Grèce signé en date de ce jour, j'ai l'honneur de Vous confirmer que les dispositions dudit Accord seront appliquées aussi au territoire de la Somalie sous administration italienne et au territoire de Trieste actuellement sous administration des Autorités militaires anglo-américaines.

Je Vous prie de bien vouloir me confirmer Votre accord sur ce qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

NOTARANGELI

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI

Le Président de la Délégation hellénique au Président de la Délégation italienne

Athènes, le 4 février 1953

Monsieur le Président,

par lettre en date de ce jour Vous avez bien voulu me faire connaître ce qui suit:

« Me référant aux conversations qui ont abouti à l'Accord de paiement entre l'Italie et la Grèce signé en date de ce jour, j'ai l'honneur de Vous confirmer

que les dispositions dudit Accord seront appliquées aussi au territoire de la Somalie sous administration italienne et au territoire de Trieste actuellement sous administration des Autorités militaires anglo-américaines.

Je Vous prie de bien vouloir me confirmer Votre accord sur ce qui précède ».

J'ai l'honneur de Vous accuser réception de cette communication sur les termes de laquelle le Gouvernement hellénique se déclare d'accord avec le Gouvernement italien.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

A. MATSA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1954.

Sostituzione di un componente il Consiglio provinciale di sanità di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il precedente proprio decreto in data 14 gennaio 1954, con il quale è stato provveduto alla nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Roma per il triennio 1954-1956;

Considerato che, essendo stato nominato, per errore dovuto ad omonimia in qualità di medico chirurgo, il prof. Mario Santoro in luogo del prof. dott. Carlo Santoro, occorre procedere alla relativa rettifica;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il prof. dott. Carlo Santoro, medico chirurgo, è nominato componente del Consiglio provinciale di sanità di Roma per il triennio 1954-1956, in sostituzione del prof. dott. Mario Santoro.

Il presente decreto sarà comunicato per la registrazione alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1954

EINAUDI

SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1954
Registro n. 94 Presidenza, foglio n. 351. — FLAMMIA

(4254)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 agosto 1954.

Sostituzione di un membro del Comitato nazionale per la produttività.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Veduto il decreto interministeriale in data 22 ottobre 1951, concernente la costituzione del Comitato nazionale per la produttività;

Veduto il proprio decreto in data 3 novembre 1951, con cui venivano nominati i membri del Comitato;

Veduta la lettera in data 29 luglio 1954, n. 02/01, con cui la Presidenza del Comitato ha comunicato che il membro dott. Franco Mancuso, designato dalla Confederazione generale del commercio, ha rassegnato le dimissioni da tale carica e che la Confederazione stessa ha proposto, per la di lui sostituzione, il dott. Giovanni Tellerini;

Decreta:

Il dott. Giovanni Tellerini, è nominato, in sostituzione del dimissionario dott. Franco Mancuso, membro del Comitato nazionale per la produttività, quale designato dalla Confederazione generale del commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 agosto 1954

SCELBA

(4253)

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1954.

Concessione di sussidi straordinari di disoccupazione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, contenente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Considerata l'opportunità di concedere un sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati di determinati Comuni appartenenti a particolari categorie professionali;

Sentito il Comitato per l'assistenza economica ai lavoratori disoccupati istituito ai sensi dell'art. 4 della predetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione per la durata di giorni novanta del sussidio straordinario di disoccupazione di cui al titolo III, cap. III, della legge 29 aprile 1949, n. 264, ai lavoratori appresso indicati, involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro alla data di entrata in vigore del presente decreto e che si trovino nelle condizioni stabilite dalla citata legge per poter fruire del sussidio medesimo:

1) lavoratori già dipendenti dalla ditta Olcese di Vergiate (Varese), dalle Cartiere Pugliesi di Taranto, dalla Miniera Gaffiona di Bergamo della Società Ferromin, dalla Società Magona di Piombino, dalle Officine Elettro ferroviarie Tallero di Milano, disoccupati a seguito di licenziamento da parte delle aziende medesime;

2) lavoratori dei Comuni indicati nella allegata tabella, che siano stati addetti almeno in due delle tre campagne 1951-52, 1952-53 e 1953-54 alla stagionatura, alla selezione ed alla lavorazione del tabacco, compresa la confezione.

Il sussidio straordinario di cui al precedente comma decorre dal primo giorno non festivo successivo a quello di presentazione delle domande da parte dei lavoratori disoccupati.

Il termine utile per la presentazione delle domande scade il 45° giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, ad eccezione dei lavoratori iscritti negli elenchi stessi nella categoria degli eccezionali con la qualifica, ai fini della concessione degli assegni familiari, di capo famiglia.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 agosto 1954

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
VIGORELLI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

TABELLA ALLEGATA

Provincia	Comuni
Arezzo	Arezzo, Laterina, Sansepolcro, Pergine, Castelfranco Sopra, Monterchi, Terranuova Bracciolini, Montevarchi, Monte San Savino, Castiglion Fiorentino, Piandiscò, Loro Ciuffenna, Pieve Santo Stefano, Anghiari, Bibbiena, Cortona, Castiglion Fibocchi, Foiano, Chiusi della Verna.
Bari	Altamura, Braletta, Bari, Castellana, Conversano, Mola, Monopoli, Polignano, Sanmerano, Trani.
Brindisi	Carovigno, Erchie, Francavilla Fontana, Latiano, Mesagne, Oria, Ostuni, San Vito dei Normanni, San Pietro Vernotico.
Chieti	Chieti, Lanciano, Vasto, Francavilla, Castelfrentano, San Vito Chietino, Treglio, Frisa, Santa Maria Imbaro, Mozzagrogna, Rocca San Giovanni, Fossacesia.
Foggia	Bovino, Ortanova, Cerignola, Stornara, Ascoli Satriano.
Lecce	Acquarica del Capo, Alessano, Alezio, Alliste, Andrano, Aradeo, Arnesano, Bagnolo di Salento, Calimera, Campi Salentina, Cannole, Caprarica di Lecce, Carmiano, Carpignano Salento, Casarano, Castrì di Lecce, Castrignano del Capo, Castrignano dei Greci, Cavallino, Collepasso, Copertino, Corigliano d'Otranto, Corsano, Cursi, Cutrofiano, Diso, Gagliano del Capo, Galatina, Galatone, Gallipoli, Giuggianello, Guagnano, Lecce, Lequile, Leverano, Lizzanello, Maglie, Martano, Martignano, Matino, Melendugno, Melissano, Melpignano, Miggiano, Minervino di Lecce, Monteroni, Montesano, Morciano di Leuca, Muro Leccese, Nardò, Neviano, Nociglia, Novoli, Ortelle, Otranto, Palmariggi, Parabita, Patù, Poggiardo, Presicce, Racale, Ruffano, Salice Salentino, Salve, Sanarica, San Cesario di Lecce, San Donato di Lecce, San Nicola, San Pietro in Lama, Santa Cesarea, Scorrano, Secli, Sogliano Cavour, Soleto, Specchia, Spongano, Squinzano, Sternatia, Supersano, Surano, Surbo, Taurisano, Tiggiano, Trepuzzi, Tricase, Tuglie, Ugento, Uggiano la Chiesa, Veglie, Vernole, Zollino, Giurdignano, Taviano.
Padova	Anguillara, Bagnoli, Agna, Bovolenta, Abano Terme, Megliadino San Fidenzio, Merlara, Montagnana, Este, Ospedaletto, Correzzola, San Giorgio Pertiche, Trebaseleghe, Campodoro, Saletto, Casalserugo, Casale Scodosia, Piove di Sacco, Albignasego, Piazzola, Piacenza d'Adige, Monselice, Urbana, Selvazzano, Santurbano, Candiana, Conselve, Stanghella, Vescovana.
Perugia	Assisi, Bastia, Bettona, Campello, Castel Ritaldi, Castiglione del Lago, Citerna, Città della Pieve, Città di Castello, Collazzone, Corciano, Deruta, Foligno, Fratta Todina, Gubbio, Magione, Marsciano, Monte Castello di Vibio, Montone, Paciano, Panicale, Perugia, Piegaro, San Giustino, Spello, Spoleto, Todi, Torgiano, Trevi, Tuoro, Umbertide.
Pescara	Pescara, Città Sant'Angelo, Manoppello, Pianella, Rosciano, Spoltore, Cevagatti, Cappelle, Monte Silvano.
Piacenza	Pontenure, Cadeo, Borgonovo, Castellarquato, Alseno, Fiorenzuola, Borgonovo Castel San Giovanni, Piacenza, Vicolzone.
Salerno	Albanella, Altavilla, Agropoli, Battipaglia, Campagna, Capaccio, Castiglione Genovesi, Cava Tirreni, Eboli, Giffoni Sei Casali, Giffoni Vallepiana, Montecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella, Ogliastro, Olevano, Pontecagnano, Roccadaspide, Salerno, San Marco Piemonte, San Cipriano Picentino, Serre, Vietri sul Mare.
Taranto	Fragagnano, Ginosa, Grottaglie, Manduria, Massafra, Mottola, Palagianello, San Giorgio Ionico.
Terni	Acquasparta, Allerona, Alviano, Amelia, Attigliano, Arrone, Baschi, Castel Viscardo, Fabro, Ficulle, Ferentillo Giove, Guardea, Lugnano, Montecchio Montefranco, Montegabbione, Monteleone, Narni, Orvieto, Parrano, Penna, Porano, San Venanzo, Stroncone, Terni.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
VIGORELLI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

(4295)

ORDINANZA DI SANITÀ AEREA n. 2 del 27 agosto 1954.

Revoca dell'ordinanza di sanità aerea n. 1 del 30 aprile 1954, concernente le provenienze dagli aeroporti della circoscrizione di Calcutta (India).

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Considerata l'avvenuta normalizzazione delle condizioni sanitarie nella città di Calcutta (India);

Vista la Convenzione sanitaria per la navigazione aerea di Washington del 1944, cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 28 febbraio 1947, n. 806;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Vista la propria ordinanza di sanità aerea n. 1 del 30 aprile 1954;

Ordina:

Art. 1.

L'ordinanza di sanità aerea n. 1 del 30 aprile 1954, concernente le provenienze dagli aeroporti della circoscrizione di Calcutta (India), è revocata.

Art. 2.

I Prefetti della Repubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 agosto 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(4262)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione delle indennità dovute per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

AVVISI

Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 13 luglio 1954 (registro n. 13, foglio n. 131 Agricoltura), è stata determinata in L. 1.808.212 (lire unmilioneottocentottomiladuecentododici) la indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Pisticci (provincia di Matera) della superficie di ettari 19.42.12, espropriati nei confronti della ditta DURANTE Gaetano fu Francesco e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 2657, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 7 del 10 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 2).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'articolo 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 1.805.000 (lire unmilioneottocentocinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli, sede di Bari, e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 13 luglio 1954 (registro n. 13, foglio n. 162 Agricoltura), è stata determinata in L. 1.550.631 (lire unmilionecinquecentocinquantamilaseicentotrentuno) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Pisticci (provincia di Matera) della superficie di ettari 14.65.59, espropriati nei confronti della ditta DURANTE Leonardo fu Francesco e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 18 dicembre 1952, n. 3401, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14 del 19 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 2).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'articolo 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 1.550.000 (lire unmilionecinquecentocinquantamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli, sede di Bari, e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 13 luglio 1954 (registro n. 13, foglio n. 161 Agricoltura), è stata determinata in L. 4.590.462 (lire quattromilionicinquecentonovantamilaquattrocentosessantadue) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Ginosa (provincia di Taranto) della superficie di ettari 45.01.56, espropriati nei confronti della ditta DURANTE Rosa fu Francesco e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 27 dicembre 1952, n. 3466, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14 del 19 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 3).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'articolo 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 4.590.000 (lire quattromilionicinquecentonovantamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli, sede di Bari, e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 13 luglio 1954 (registro n. 13, foglio n. 160 Agricoltura), è stata determinata in L. 1.985.768,90 (lire unmilionenovecentottantacinquemilasettecentosessantotto e cent. 90) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Bernalda (provincia di Matera) della superficie di ettari 29.26.71, espropriati nei confronti della ditta FURLO Domenico fu Berardino e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 2 aprile 1952, n. 272, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 93 del 19 aprile 1952 (supplemento ordinario n. 1).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'articolo 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 1.985.000 (lire unmilionenovecentottantacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli, sede di Bari, e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 9 luglio 1954 (registro n. 13, foglio n. 77 Agricoltura), è stata determinata in L. 8.372.450 (lire ottomilionitrecentosettantaduemilaquattrocentocinquanta) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Altamura (provincia di Bari) della superficie di ettari 379.73.13, espropriati nei confronti della ditta GIOIA Vito fu Nicola (eredi) e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 27 dicembre 1952, n. 3470, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14 del 19 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 3).

A seguito dell'ordinanza, prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224 ed emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 9 luglio 1954 (registro n. 13, foglio n. 76 Agricoltura), è stata determinata in L. 10.642.808 (lire diecimilioniseicentoquarantaduemilaottocentotto) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Spinazzola (provincia di Bari) della superficie di ettari 470.19.06, espropriati nei confronti della ditta GIOIA Vito fu Nicola (eredi) e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 27 dicembre 1952, n. 3471, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14 del 19 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 3).

A seguito dell'ordinanza, prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224 ed emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 13 luglio 1954 (registro n. 13, foglio n. 159 Agricoltura), è stata determinata in L. 5.473.533 (lire cinquemilioniquattrocentosettantatremilacinquecentotrentatre) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Nardò (provincia di Lecce) della superficie di ettari 14.27.41, espropriati nei confronti della ditta GRASSI Vincenzo fu Nicola e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, numero 3044, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 9 del 13 gennaio 1953 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'articolo 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore no-

minale di L. 5.470.000 (lire cinquemilioniquattrocentosettantamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli, sede di Bari, e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 13 luglio 1954 (registro n. 13, foglio n. 158 Agricoltura), è stata determinata in L. 7.055.968 (lire settemilionicinquantacinquemilanovecentosessantotto) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Cerignola (provincia di Foggia) della superficie di ettari 76.4[illegible].57, espropriati nei confronti della ditta GRILLO Nicola fu Matteo e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 6 settembre 1952, n. 1364, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 260 del 10 novembre 1952 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'articolo 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 7.055.000 (lire settemilionicinquantacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli, sede di Bari, e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 13 luglio 1954 (registro n. 13, foglio n. 157 Agricoltura), è stata determinata in L. 5.722.014 (lire cinquemilionisettecentoventiduemilaquattordici) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Lecce (provincia di Lecce) della superficie di ettari 128.67.59, espropriati nei confronti della ditta GUERRIERI Francesco fu Giuseppe e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 25 giugno 1952, n. 929, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 173 del 28 luglio 1952 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'articolo 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 5.720.000 (lire cinquemilionisettecentoventimila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, numero 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli, sede di Bari, e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 9 luglio 1954 (registro n. 13, foglio n. 75 Agricoltura), è stata determinata in L. 5.849.505 (lire cinquemilioniottocentoquarantanovemilacinquecentocinque) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Nardò (provincia di Lecce) della superficie di ettari 35.61.68, espropriati nei confronti della ditta MALFATTI Gioacchino fu Giuseppe e trasferiti in proprietà allo Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 2536, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 6 del 9 gennaio 1953 (supplemento ordinario).

A seguito dell'ordinanza, prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224 ed emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 13 luglio 1954 (registro n. 13, foglio n. 156 Agricoltura), è stata determinata in L. 164.120 (lire centosessantaquattromilacentoventi) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Nardò (provincia di Lecce) della superficie di ettari 5.96.80, espropriati nei confronti della ditta MALFATTI Maria Gloria di Gioacchino e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 27 dicembre 1952, n. 3476, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14 del 19 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 3).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'articolo 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 160.000 (lire centosessantamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli, sede di Bari, e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 13 luglio 1954 (registro n. 13, foglio n. 155 Agricoltura), è stata determinata in L. 669.805 (lire seicentosessantanovemilaottocentocinque) la indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Montemilone (provincia di Potenza) della superficie di ettari 5.41.67, espropriati nei confronti della ditta MARTUSCELLI Francesco fu Giovanni e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 2486, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 4 del 7 gennaio 1953 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'articolo 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 665.000 (lire seicentosessantacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli, sede di Bari, e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 13 luglio 1954 (registro n. 13, foglio n. 154 Agricoltura), è stata determinata in L. 4.929.823 (lire quattromilioninovecentoventinovemilaottocentoventitre) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Ascoli Satriano (provincia di Foggia) della superficie di ettari 70.44.26, espropriati nei confronti della ditta MIELE Achille fu Michele e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 18 dicembre 1952, n. 3434, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14 del 19 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 2).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'articolo 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 4.925.000 (lire quattromilioninovecentoventicinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli, sede di Bari, e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 13 luglio 1954 (registro n. 13, foglio n. 153 Agricoltura) è stata determinata in L. 1.737.366 (lire unmilionesettecentotrentasettemilatrecentosessantasei) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Ginosa (provincia di Taranto) della superficie di ettari 18.24.96, espropriati nei confronti della ditta MONTESANO Michele fu Francesco e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 2544, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 6 del 9 gennaio 1953 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'articolo 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 1.735.000 (lire unmilionesettecentotrentacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli, sede di Bari, e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 13 luglio 1954 (registro n. 13, foglio n. 152 Agricoltura), è stata determinata in L. 1.336.017 (lire unmilionetrecentotrentaseimiladiciassette) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Stornarella (provincia di Foggia) della superficie di ettari 16.49.40, espropriati nei confronti della ditta PALMIERI Anna fu Egidio e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 19 novembre 1952, n. 2317, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 295 del 20 dicembre 1952 (supplemento ordinario n. 4).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'articolo 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841. del complessivo valore nominale di L. 1.335.000 (lire unmilionetrecentotrentacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, numero 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli, sede di Bari, e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 13 luglio 1954 (registro n. 13, foglio n. 151 Agricoltura), è stata determinata in L. 907.288 (lire novecentosettemiladuecentoottantotto) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Ginosa (provincia di Taranto) della superficie di ettari 11.54.15, espropriati nei confronti della ditta PANETTA Attilio fu Michele e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 28 dicembre 1952, n. 4025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 18 del 23 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 1).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'articolo 18 della legge 21 ottobre 1950, n 841, del complessivo valore nominale di L. 905.000 (lire novecentocinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli, sede di Bari, e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 13 luglio 1954 (registro n. 13, foglio n. 150 Agricoltura), è stata determinata in L. 319 959 (lire trecentodiciannovemilanovecentocinquantanove) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Pisticci (provincia di Matera) della superficie di ettari 3.17.42, espropriati nei confronti della ditta PANETTA Francesco fu Giuseppe e GESUALDI Antonia di Giambattista e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 28 dicembre 1952, n. 4270, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19 del 24 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 6).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'articolo 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 315.000 (lire trecentoquindicimila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli, sede di Bari, e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 9 luglio 1954 (registro n. 13, foglio n. 74 Agricoltura), è stata determinata in L. 4.754.985 (lire quattromilionisettecentocinquantaquattromilanovecentottantacinque) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Pisticci (provincia di Matera) della superficie di ettari 44.32.49, espropriati nei confronti della ditta PANETTA Mario e Gaetano fu Michele e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 28 dicembre 1952, n. 4026, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 18 del 23 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 1).

A seguito dell'ordinanza, prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224 ed emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 13 luglio 1954 (registro n. 13, foglio n. 149 Agricoltura), è stata determinata in L. 1.710.724 (lire unmilionesettecentodiecimilasettecentoventiquattro) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Pisticci (provincia di Matera) della superficie di ettari 18.75.20, espropriati nei confronti della ditta PANETTA Renato di Francesco e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 2445, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 302 del 31 dicembre 1952 (supplemento ordinario n. 1).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'articolo 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 1.710.000 (lire unmilionesettecentodiecimila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli, sede di Bari, e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 9 luglio 1954 (registro n. 13, foglio n. 73 Agricoltura), è stata determinata in L. 5.284.608 (lire cinquemilioniduecentottantaquattromilaseicentotto) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Lesina (provincia di Foggia) della superficie di ettari 51.14.44, espropriati nei confronti della ditta PARLATO Anna fu Michele e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 28 dicembre 1952, n. 4299, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19, del 24 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 6).

A seguito dell'ordinanza, prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224 ed emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

(4056)

Costituzione di zone venatorie di ripopolamento e cattura

Per il periodo 1° agosto 1954-31 luglio 1957, i fondi siti nel comune di Zignago (La Spezia), dell'estensione di ettari 300 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

ovest: torrente Mangia;

sud e sud-ovest: fosso detto Fontana del Pendoredo, dalla foce del torrente Mangia, per quota 265 a punta Pendoredo, indi mulattiera Bozzolo-Pieve di Zignago per quota 548-597 fino a quota 645;

nord-est: da quota 645 per l'impluvio che dà origine al fosso detto Del Luigin, quota 440 fino alla casa detta Serra sul torrente Mangia.

Per il periodo 1° agosto 1954-31 luglio 1957, i fondi siti nel comune di Copparo (Ferrara), dell'estensione di ettari 324, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: strada bassa carrareccia Copparo-Tamara;

sud: strada comunale Gradizza-Tamara; possessione P. Carnier;

est: possessione Zanca; Prati Fantini; scolo Brusabò; possessione Piombina;

ovest: condotta Riviera che parte dalla possessione Sassoni fino alla strada comunale Gradizza-Copparo.

Per il periodo 1° agosto 1954-31 luglio 1957, i fondi siti nel comune di Castelletto d'Orba (Alessandria), dell'estensione di ettari 300, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: strada del Sadino e rio Albedosa;
est: rio Sadino e comune di Montaldeo;
sud: strada Marsenca-Bozzolina;
ovest: strada Lisaria-Melcano.

Per il periodo 1° agosto 1954-31 luglio 1957, i fondi siti nel comune di Alfiano Natta (Alessandria), dell'estensione di ettari 430, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: strada provinciale Tonco-Moncalvo; via Stazione; via Municipio; via Umberto I;
est: strada comunale per Sanico; via Vittorio E.; via Stazione e strada comunale Crivelli;
sud: strada comunale Penango e rio Bizzara;
ovest: strada vicinale del Campasso; strada privata e strada provinciale Tonco-Moncalvo.

Per il periodo 1° agosto 1954-31 luglio 1957, i fondi siti nel comune di Frugarolo (Alessandria), dell'estensione di ettari 610, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: strada vicinale del Miserere e di Parodi;
est: strada statale Alessandria-Genova;
sud: strada comunale via Grande;
ovest: strada comunale Frugarolo-Alessandria.

Per il periodo 1° agosto 1954-31 luglio 1957, i fondi siti nel comune di Palanzano (Parma), dell'estensione di ettari 348 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: strada provinciale Parma-Rigoso e strada vicinale fino al torrente Enza;
est: torrente Enza;
sud: strada vicinale; torrente Enza, indi strada provinciale Vaestano-Vairo;
ovest: strada mulattiera Vairo-Palanzano.

(4061)

Per il periodo 15 agosto 1954-14 agosto 1957, i fondi siti nei comuni di Monteveglio e Crespellano (Bologna), dell'estensione di ettari 507, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: strada provinciale Bazzanese, dalla località Muffa a Pragatto;
sud: strada comunale, da Oliveto al torrente Samoggia;
est: strada comunale, da Pragatto a Oliveto;
ovest: strada comunale, dal torrente Samoggia alla località Muffa.

Per il periodo 15 agosto 1954-14 agosto 1957, i fondi siti nel comune di Castelguelfo (Bologna), dell'estensione di ettari 901, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: strada comunale, da casa Santa Chiara a casa Medesano Nuova;
est: strada comunale, da casa Medesano Nuova a casa La Chiusa;
sud: strada comunale, da casa La Chiusa a casa Rossa;
ovest: strada comunale, da casa Rossa a casa Santa Chiara.

Per il periodo 15 agosto 1954-14 agosto 1957, i fondi siti nel comune di Viterbo, località Pian di Giorgio, dell'estensione di ettari 2000 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: ferrovia, dal monte Varecchia fino alla strada Bagnoregio-Viterbo;
est: strada Bagnoregio-Viterbo;
sud: fosso dell'Acquarossa e fosso delle Pantane;
ovest: strada Cassia dal km. 88,700 fino alla strada delle Tufelle (km. 92,600).

Per il periodo 15 agosto 1954-14 agosto 1957, i fondi siti nei comuni di Bologna e Castenaso (Bologna), dell'estensione di ettari 522, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: strada comunale, dalla strada provinciale San Donato alla località Possessione Piccola;
est: strada comunale per Marano fino alla località Stellina;
sud: strada provinciale San Vitale e linea ferroviaria dello smistamento San Donato;
ovest: strada provinciale San Donato.

Per il periodo 15 agosto 1954-14 agosto 1957, i fondi siti nel comune di Zola Predosa (Bologna), dell'estensione di ettari 311, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: strada campestre, da fosso Casella a casa Tacconi;
est: strada campestre e strada comunale, da casa Tacconi alla ferrovia provinciale Casalecchio-Vignola;
sud: ferrovia provinciale Casalecchio-Vignola, fino al fosso Casella;
ovest: fosso Casella.

Per il periodo 15 agosto 1954-14 agosto 1957, i fondi siti nel comune di Fiuminata (Macerata), dell'estensione di ettari 418 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: fosso di Val Fiumetto;
est: strada di Valle Chiesa;
sud: strada Poggio-Brescia;
ovest: fiume Potenza.

(4099)

Per il periodo 15 agosto 1954-14 agosto 1957, i fondi siti nel comune di Castel San Pietro (Bologna), dell'estensione di ettari 851, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: località il Palesio;
est: strada comunale di Montecalderaro, dalla località Il Palesio fino al rio Freddo;
sud: rio Freddo, fino a Molino del Canetto;
ovest: torrente Quaderna.

Per il periodo 15 agosto 1954-14 agosto 1957, i fondi siti nel comune di Sesto al Reghena (Udine), dell'estensione di ettari 382, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

strada Sesto al Reghena-Bagnarola lungo il rio del Molino fino all'incrocio di detta strada; indi da questa fino all'abitato di Bagnarola; abitato di Bagnarola e strada che, per la frazione di Versiola, va fino al bivio detto della Piera; dal bivio della Piera fino a raggiungere di nuovo l'abitato di Sesto al Reghena.

Per il periodo 15 agosto 1954-14 agosto 1957, i fondi siti nel comune di Vittorio Veneto, frazioni Cozzuolo, Carpesica, Confin e Formeniga (Treviso), dell'estensione di ettari 406 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

est: da casa Micidini, costeggia la strada comunale Cozzuolo-Carpesica, fino a Carpesica;
sud: attraversa l'abitato di Carpesica, scavalca il fosso Monticanello e si porta quindi di fianco a casa Zanette, casa alle Bare e quindi al ponte sul fiume Monticano, sulla strada Cozzuolo-Manzana, arrivando al borgo di Manzana;
ovest: lascia Manzana e prosegue per la strada fino a Formeniga e di qui fino al crocevia Formeniga-Cozzuolo-Confin-Carbanese;
nord: dal crocevia prende la nuova strada che porta a Confin fino alla Chiesetta detta Madonna di Confin e da qui prosegue verso est fino a raggiungere il fiume rio M. Stella che costeggia fino ad incontrare la strada Cozzuolo-Confin; scavalca la strada e passando nei pressi di casa Costella, si porta alla strada Cozzuolo-Manzana che segue fino alla

colonia San Francesco; lascia la strada e scende fino al fosso Monticanello, da qui costeggia la collina Col di Luna fino a casa Micidini.

Per il periodo 15 agosto 1954-14 agosto 1957, i fondi siti nel comune di Iesolo, località Marina di Iesolo (Venezia), dell'estensione di ettari 582, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: canale Cortellazzo; via Rusti; strada Dune e via Correr;

est: via Cà Ganiba; argine protezione Cortellazzo;

sud: via Levantina; Altinate e litorale Adriatico;

ovest: via Mameli e Piave Vecchia.

Per il periodo 15 agosto 1954-14 agosto 1957, i fondi siti nel comune di Granarolo dell'Emilia (Bologna), dell'estensione di ettari 945, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: strada comunale, dal fiume Savena Abbandonata alla località Santa Brigida;

est: strada provinciale San Donato, dalla località Santa Brigida a Granarolo Emilia;

sud: strada comunale, da Granarolo Emilia alla strada statale Ferrarese;

ovest: strada statale Ferrarese e fiume Savena Abbandonata.

Per il periodo 15 agosto 1954-14 agosto 1957, i fondi siti nel comune di Castello d'Argile (Bologna), dell'estensione di ettari 764, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: strada comunale, da La Crocetta a casa Il Cantone;

est: strada comunale, da casa Il Cantone a casa La Torre;

sud: strada comunale, da casa La Torre a Castello d'Argile;

ovest: strada comunale, da Castello d'Argile a La Crocetta.

(4100)

Per il periodo 15 agosto 1954-14 agosto 1957, i fondi siti nei comuni di Marta e Capodimonte (Viterbo), dell'estensione di ettari 1000 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: proprietà Manzichiara, Macchia di Marta, fino alla strada delle Prate dell'Oste;

sud: proprietà De Parri seguendo la strada fino al Fontanile del Re;

ovest: piantata del comune di Marta, proprietà Brenciaglia Enzo, proprietà Università agraria di Capodimonte;

est: proprietà De Parri.

Per il periodo 1° agosto 1954-31 luglio 1957, i fondi siti nei comuni di Ottiglio ed Olivola (Alessandria), dell'estensione di ettari 606 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: strada comunale Sant'Orsola;

est: strada comunale Moleto-Tavelle, strada comunale della Luca e strada provinciale di Ottiglio-Casale;

sud: strade comunali Gambaloita, Ottiglio, Vignale e Gorgo;

ovest: abitato di Ottiglio; strada provinciale Ottiglio-Casale e strade comunali Casorzo e Montessino.

Per il periodo 15 agosto 1954-14 agosto 1957, i fondi siti nel comune di Ischia di Castro, località Selva-Pontone-SantErmete, San Vincenzo e San Pietro (Viterbo), dell'estensione di ettari 500 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

sud: fosso Maranoa;

nord: paese;

ovest: strada comunale ponte Pianano-Sant'Ermete fino all'abitato del paese;

est: strada provinciale Ischia-Valentano, fino al confine fra i due Comuni.

Per il periodo 15 agosto 1954-14 agosto 1957, i fondi siti nel comune di Vetralla, località Monte Fogliano (Viterbo), dell'estensione di ettari 356 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

ferrovia Roma-Viterbo, strada della Forestale, dalla parte della strada di Canepina; staccionata di confini tra il territorio di Vetralla e quello di Viterbo e dal fosso della Doganella.

Per il periodo 15 agosto 1954-14 agosto 1957, i fondi siti nel comune di Canino, località Mezzagnone e Fontanaccia (Viterbo), dell'estensione di ettari 750 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

est: comune di Tessennano e precisamente fosso La Tomba;

ovest: strada Sugarella; fosso Canestraccio e strada fosso Canestraccio;

nord: strada Canino-Tessennano, dal km. 17,800 al km. 18,100;

sud: dal fosso La Tomba al casale Sugarella.

Per il periodo 15 agosto 1954-14 agosto 1957, i fondi siti nel comune di Calderara di Reno (Bologna), dell'estensione di ettari 678, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: strada provinciale Persicetana; strada comunale dalla strada provinciale a Calderara di Reno;

est: strada comunale, da Calderara di Reno a casa San Pancrazio;

sud: strada comunale, da casa San Pancrazio al torrente Lavino;

ovest: torrente Lavino.

(4098)

Per il periodo 15 agosto 1954-14 agosto 1957, i fondi siti nel comune di San Lazzaro di Savena (Bologna), dell'estensione di ettari 328, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: strada comunale, da ponte Croara a casa Pebusa;

est: strada comunale, da casa Pebusa a casa Buca di Budriolo;

sud: strada comunale, da casa Buca di Budriolo a casa La Palazza;

ovest: strada comunale, da casa La Palazza a ponte Croara.

Per il periodo 15 agosto 1954-14 agosto 1957, i fondi siti nel comune di Torrazza Coste (Pavia), dell'estensione di ettari 301, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura:

Confini:

est: carreggiata, dalla vigna Casarone fino ad incontrare il fondo omonimo, quindi bosco Battaiolo indi carreggiata e strada che portano alla frazione Nebbia;

sud: dal bivio della strada vicinale per Trebbio, carrareccia che arriva fino alla strada vicinale del monte Musso;

ovest: strada vicinale che dal monte Musso va a Buffalora;

nord: dal bivio per Buffalora al rio Brignolo, confino dei boschi del Marcellino fino ad incontrare la strada vicinale di casa Martino; detta strada fino allo innesto della stessa con la vicinale di Costa Pastore; indi quest'ultima fino all'altezza della carrareccia della vigna Casarone.

Per il periodo 15 agosto 1954-14 agosto 1957, i fondi siti nel comune di Gualdo (Macerata), dell'estensione di ettari 360 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: fiume Salino;

est: confine con il comune di Penna San Giovanni;

sud: fiume Tennacola;

ovest: strada Morrone, strada comunale Gualdo-Penna San Giovanni e fosso Pinti.

(4104)

Ampliamento di zone venatorie di ripopolamento e cattura

La zona di *ripopolamento e cattura* di Sissa (*Parma*), di cui ai decreti Ministeriali 28 ottobre 1947, 3 giugno 1950 e 10 giugno 1953, dell'estensione di ettari 990, viene ampliata su fondi contigui della estensione di ettari 102 circa, assumendo, così la superficie complessiva di ettari 1.092 circa. Detta zona resta così delimitata:

Confini:

ovest: sponda destra del torrente Taro, dal porto di Palasone di Sissa al suo sbocco nel fiume Po;

nord: sponda destra del fiume Po, dal punto predetto fino all'altezza della strada del traghetto di Coltaro;

sud: strada padana fino a Gramignazzo;

est: strada comunale per Borgonuovo; strada Borgonuovo Sissa; strada Sissa-Palasone; strada Palasone fino alla strada del porto di Palasone.

La zona di ripopolamento e cattura di Portogruaro e Concordia Sagittaria (Venezia), di cui al decreto Ministeriale 10 aprile 1954, della estensione di ettari 1025 circa, viene ampliata su fondi contigui della estensione di ettari 223 circa, assumendo così la superficie complessiva di ettari 1248 circa. Detta zona resta così delimitata:

Confini

nord-ovest: riserva R.U.S.;

sud ovest: fiume Loncon;

nord: strada Caneva e strada statale n. 14;

est: fiume Lison e strada consorziale Tezzon.

(4097)

Proroga di divieti di caccia e uccellagione

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 29 luglio 1952 e 13 giugno 1953, nella zona di Campodimele e Lenola, località Monti Crispi-Appiolo (Latina), *dell'estensione di ettari 1100*, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 29 luglio 1952, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1955.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 30 luglio 1952 e 14 giugno 1953, nella zona di Bassiano, Sezze e Roccagorga (Latina), dell'estensione di ettari 3400 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 30 luglio 1952, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 *del testo unico delle norme* per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1955.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, *disposto con i decreti Ministeriali 31 luglio 1952 e 15 giugno* 1953 nella zona di Campodimele e Lenola, località Faggeto (Latina), dell'estensione di ettari 400, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 31 luglio 1952, sintende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1955.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 20 agosto 1952 e 13 agosto 1953, nella zona di Camagna (Alessandria), dell'estensione di ettari 379, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 20 agosto 1952, s'intende prorogato, ai sensi dell'art 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1955.

(4109)

Revoca di divieto di caccia e uccellagione

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 12 giugno 1953, nella zona di Saluzzo (Cuneo), dell'estensione di ettari 380 circa, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, viene revocato.

(4231)

Divieti di caccia e uccellagione

Fino al 30 *giugno* 1955, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Latina, della estensione di ettari 975 circa, compresa nel comune di Roccamassima, località Sant'Angelo, delimitata dai *seguenti confini*

contrada Castello; strada Le Forne; fosso di Pozzo Spaziano; strada Canavicchi; confini comune Artena (Roma), fino all'incontro della contrada Castello.

Fino al 30 giugno 1955, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle *norme* per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Pavia, dell'estensione di ettari 215, compresa nei comuni di Casteggio e Borgo Priolo, delimitata dai seguenti confini:

nord: spartiacque monte Ceresino per tutta la lunghezza fino a San Rocco;

est: da San Rocco, strada comunale fino a Calvignano; da qui alla cascina Travaglino fino allo stradone della cascina Mulinino;

sud: da Mulinino passa a Ghiaia dei Risi, raggiunge Borgo Priolo, quindi ad ovest sulla strada provinciale fino al cimitero;

ovest: strada del cimitero passando da cascina Parrione fino alla cresta di monte Ceresino.

Fino al 30 giugno 1955, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Latina della estensione di ettari 759 circa, compresa nei comuni di Cori e Norma, località Monti Arestino-Lucini, delimitata dai seguenti confini

fosso degli Allori; pozzi di Fontana del Prato; fosso di Colle Nino; prato S. Iaco; contrada Ospedaletto; valle Astandri; pozzo Calamaro; contrada Cigno; fosso del Cerro; fosso Colmo fino all'incrocio del fosso degli Allori.

(4105)

Fino al 30 giugno 1955, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Alessandria, dell'estensione di ettari 245, compresa nel comune di Orsara Bormida, delimitata dai seguenti confini:

nord: strada comunale via Lunga strada vicinale Montè strada comunale Orsara San Quirico strada vicinale San Quirico Montaldo strada vicinale regione Gatte;

est: *confini comunali Montaldo Bormida confini comunali* Trisobbio;

sud: confini comunali Trisobbio confini comunali Morsasco;

ovest: confini comunali Morsasco confini comunali Strevi.

Fino al 30 giugno 1955, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Alessandria, dell'estensione di ettari 380, compresa nel comune di Bistagno, delimitata dai seguenti confini

nord: rio Ravetta e strada vicinale case Ravetta;

sud: strada comunale della Pieve;

est: strada comunale Roncogennaro; case Chippino e strada vicinale del Rosario;

ovest: rio San Paolo e strada per rio San Paolo.

Fino al 30 giugno 1955, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di *Vercelli*, della estensione di ettari 415, compresa nei comuni di Borgosesia e Serravalle, delimitata dai seguenti confini

nord: argine del fiume Sesia e strada comunale Borgosesia-Bettole Sesia;

est: argine del fiume Sesia da San Gaudenzio a M. Iannotti;
ovest: strada Vercelli-Borgosesia, dall'entrata nel comune di Serravalle all'entrata nel comune di Borgosesia;
sud: dal M. Iannotti alla strada provinciale Vercelli-Borgosesia, entrata nel comune di Serravalle.

Fino al 30 giugno 1955, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Asti, dell'estensione di ettari 600, compresa nel comune di Cocconato, delimitata dai seguenti confini
dall'abitato di Cocconato, strada comunale che passando in prossimità della stazione ferroviaria di Cocconato raggiunge la frazione Tuffo; quindi strada vicinale che passando a lato della cascina Traversa, raggiunge il confine della provincia di Torino; detto confine fino all'incrocio della strada vicinale per regione « Il Bricco », tocca la chiesa, quindi per cascina Lena, cascina Fei fino all'incrocio della strada comunale per il concentrico Cocconato.

(4106)

Fino al 30 giugno 1956, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Cuneo, dell'estensione di ettari 290 circa, compresa nel comune Cavallerleone, delimitata dai seguenti confini:
sud: confine tra il territorio di Cavallerleone e quello di Cavallermaggiore;
est: strada statale n. 20 della Valle Roia;
nord: confine tra il territorio del comune di Cavallerleone e quello di Racconigi;
ovest: strade comunali Racconigi-Cavallerleone e Cavallerleone-Cavallermaggiore.

Fino al 30 giugno 1956, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Cuneo, dell'estensione di ettari 530 circa, compresa nel comune di Farigliano, delimitata dai seguenti confini:
ponte Nuovo; via Crosa; strada provinciale fino ai confini con Dogliani; frazione Masanti fino in Regione Abbà; confine con Dogliani; rio Rivere; rio Garino; molino Naviante; chiesa Parrocchiale; Naviante; fiume Tanaro; letto del fiume Tanaro fino al ponte Nuovo.

Fino al 30 giugno 1956, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Cuneo, dell'estensione di ettari 380, compresa nel comune di Costigliole Saluzzo, delimitata dai seguenti confini:
nord: confine del territorio comunale con quello finitimo di Piasco fino al partitore denominato « Quarta », indi sponda sinistra del torrente Varaita fino a 800 metri dal ponte della strada Cuneo-Saluzzo;
est: dal punto di cui sopra alla Cappella di San Giuseppe, indi alla cascina Elleba, da qui strada che, passando per la cascina Paradiso, porta al Chiabotto Arbuffo;
sud e ad ovest: confine del territorio comunale rispettivamente coi comuni di Busca, Rossana a Piasco.

(4062)

Trasferimento dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di una zona di terreno, sita nel vecchio alveo del fiume Coscile, in comune di Cassano Ionio.

Con decreto Ministeriale 6 maggio 1954, n. 311, è stato disposto il trasferimento, dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato, della zona di terreno demaniale di mq. 19.240 sita nel vecchio alveo del fiume Coscile, nella località Magrinosa, compresa in catasto nel mappale del nuovo catasto terreni alla partita 11 del comune di Cassano Ionio (Cosenza).

(4085)

Trasferimento dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di zone di terreno, site in sinistra del torrente Raganello, in comune di Francavilla Marittima.

Con decreto Ministeriale 6 maggio 1954, n. 330, è stato disposto il trasferimento, dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato, delle zone di terreno formate da due appezzamenti di complessivi mq. 44.315,60 site in sinistra del torrente Raganello, agro del comune di Francavilla Marittima, contrada Rosaneto (Cosenza), riportate sulla mappa del nuovo catasto terreni alle partite 984, 920, 1093 degli stessi fogli n. 23, particelle nn. 163. 194, 196 e 195.

(4081)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 199

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 31 agosto 1954

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,75	643,50
» Firenze	624,68	638 —
» Genova	624,70	643,50
» Milano	624,74	643,50
» Napoli	624,70	643,10
» Palermo	624,75	643,25
» Roma	624,73	643,375
» Torino	624,80	639 —
» Trieste	624,75	—
» Venezia	624,75	643,50

Media dei titoli del 31 agosto 1954

Rendita 3,50 % 1906	63 —
Id. 3,50 % 1902	62,60
Id. 3 % lordo	93 —
Id. 5 % 1935	93,70
Redimibile 3,50 % 1934	80,95
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	72,25
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,525
Id. 5 % 1936	91,30
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,275
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,175
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,25
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	97,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	97,25

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 31 agosto 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632):

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,73
1 dollaro canadese	»	643,44

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,26

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Egitto	»	1794 55	» lira egiziana
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164 44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto *A*)	»	142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(1a *pubblicazione*). Elenco n. 3.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5% (1935)	6935	20.000 —	*Debenedetti Elvira* fu *Gio. Batta*, nubile, dom. in Savona.	*De Benedetti Desiderata Angela Elvira* fu *Salvatore Gio. Batta*, ecc., come contro.
P. R. 3,50% (1934)	44311	189 —	Ciochetti Elisabetta fu Pietro, minore sotto la patria potestà della madre *Reibuffo Eraldina* fu Antonio ved. Ciochetti.	Ciochetti Elisabetta fu Pietro, minore sotto la patria potestà della madre *Rej Buffo Francesca Eraldina* fu Antonio ved. Ciochetti.
Id.	45879	38,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	44312	63 —	Come sopra, con usufrutto a favore di *Reibuffo Eraldina* fu Antonio ved. Ciochetti Pietro.	Come sopra, con usufrutto a favore di *Rej Buffo Francesca Eraldina*, ecc., come contro.
Id.	45880	10,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	54932	875 —	Bazzi *Eva* fu Giovanni Battista, nubile, domiciliata a Casale Monferrato (Alessandria).	Bazzi *Giustina Eva Maria* fu Giovanni Battista, ecc., come contro.
Cons. 3,50% (1906)	699208	108,50	Mancini *Dora* fu Filippo, moglie di Vecchione Francesco, dom. in Atina, vincolata per dote.	Mancini *Silvia Dora*, ecc., come contro.
Rendita 5% (1935)	2462	960 —	Come sopra.	Come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 20 agosto 1954

Il direttore generale: SALIMEI

(4167)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento d'ufficio della Società cooperativa trasporti minatori, con sede in Roccastrada

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 25 luglio 1954, la Società cooperativa trasporti minatori, con sede in Roccastrada, costituita con atto in data 1° agosto 1949 per notaio dott. Alfonso Rossi, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza che sia necessaria la nomina del commissario liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(4152)

Scioglimento d'ufficio della Società cooperativa comunale edilizia, in Treviso

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 25 luglio 1954, la Società cooperativa comunale edilizia, con sede in Treviso, costituita con atto in data 8 gennaio 1946 per notaio dott. Leonardo Biadene, notaio in Roncade, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina del liquidatore.

(4153)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Lorenzago di Cadore (Belluno)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 9 aprile 1953, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1953, al registro n. 14 Lavori pubblici, foglio n. 194, è stato approvato con le modifiche, le integrazioni e le prescrizioni relative al regolamento edilizio, il piano regolatore generale del comune di Lorenzago di Cadore (Belluno).

Una copia conforme del piano e del regolamento edilizio verrà depositata presso gli Uffici comunali a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(4198)

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Cosenza

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 7137 in data 17 agosto 1954, l'avv. Florindo De Luca è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Cosenza, in sostituzione del comm. Salvatore Peruginin decaduto dall'incarico per maturato quadriennio.

(4151)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per titoli ed esami al posto di maestro direttore della banda musicale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (sottotenente - gruppo A, grado 11°).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il regio decreto 7 marzo 1935, n. 296, che detta norme per la sistemazione della banda musicale del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza;
Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;
Visto il regio decreto 28 novembre 1938, n. 2090;
Visto l'art. 11 della legge 26 gennaio 1942, n. 39;
Visto il decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 553, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 maggio 1948, circa il conferimento del grado di capitano al maestro direttore della banda musicale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;
Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami per la nomina a maestro direttore della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (sottotenente grado 11°, gruppo *A*).

Art. 2.

Per poter partecipare a detto concorso è necessario:

A) essere in possesso del diploma di composizione e strumentazione per bande, conseguito presso un Conservatorio musicale della Repubblica:

B) essere cittadino italiano col godimento dei diritti politici;

C) aver compiuto, alla data del presente decreto, l'età di anni 25 e non superato il 36° anno, salvi gli aumenti previsti dalle vigenti disposizioni.

La condizione del limite di età non è richiesta nei confronti degli aspiranti che già rivestano la qualifica di ufficiale delle Forze armate dello Stato in servizio permanente;

D) aver tenuto regolare condotta morale e civile;

E) aver piena idoneità fisica;

F) aver prestato servizio militare.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte e sottoscritte su carta da bollo da L. 200, dovranno essere prodotte alla Prefettura della provincia nella quale risiedono gli aspiranti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande, indirizzate al Ministero dell'interno Direzione generale della P. S. Forze armate di polizia devono indicare:

a) cognome, nome e paternità;

b) domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni.

Le domande suddette devono essere corredate da un elenco, in duplice copia, dei documenti allegati.

La data di arrivo delle domande, corredate dai prescritti documenti, è stabilita dal bollo a calendario apposto dalla competente Prefettura.

Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata presso altra Amministrazione.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

1. Fotografia dell'aspirante, senza copri-capo, formato tessera, applicata su foglio in bollo da L. 200, con firma dell'aspirante stesso, legalizzata dal sindaco o da un notaio.

2. Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, legalizzato dal prefetto.

Agli effetti del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nel territorio nazionale e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta a norma di legge.

Il certificato di cittadinanza delle persone nate nei comuni di Colle Santa Lucia, Cortina d'Ampezzo e Pieve di Livinallongo, in provincia di Bolzano, e nei comuni di Bronzolo, Termeno, Capriano, Cortaccia, Egna, Fondo Negrè, Montagna, Ora, Rumo, Salorno, Trodena e Valdagno, in provincia di Trento rilasciato dal Comune nel quale l'interessato risiede e legalizzato dall'autorità competente dovrà essere integrato dal visto di conferma del commissario governativo presso l'Ente regionale Alto-Adige e Trentino.

3. Certificato di regolare condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 100, rilasciato a cura del sindaco dell'ultimo Comune di residenza, ove il candidato risieda da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze durante l'anno, con la prescritta legalizzazione.

4. Certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, legalizzato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

5. Certificato generale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica del luogo di nascita del candidato.

6. Stato di famiglia, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato risiede e legalizzato dal prefetto. Tale documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

7. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100, dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto 25 anni e non superati i 36 anni alla data del presente decreto. Detto termine è aumentato di cinque anni per effetto dell'art. 1 della legge 3 maggio 1950, n. 223, in premessa citata.

Il limite suddetto è elevato a 45 anni di età:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra 1940-45;

c) per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportate condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiate.

Il limite di 45 anni è esteso a norma delle disposizioni in vigore:

e) a coloro che siano mutilati o invalidi di guerra o che appartengano alle categorie assimilate, dalle disposizioni di legge in vigore, ai mutilati ed invalidi di guerra;

f) a coloro che siano mutilati ed invalidi per causa di servizio, a norma della legge 15 luglio 1950, n. 539;

g) al personale che alla data del 28 febbraio 1951 trovavasi alle dipendenze dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.);

h) al personale che alla data del 18 giugno 1953, trovavasi alle dipendenze dell'Istituto nazionale per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.), di cui alla legge 16 aprile 1953, n. 409.

Sono esclusi da tale beneficio gli invalidi che rientrano in una delle condizioni previste dall'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375.

Il limite di 41 anni stabilito per l'ammissione al concorso è elevato:

i) di anni due per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

l) di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *i*) si cumula con quella di cui alla lettera *l*) purchè non si superino complessivamente i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, a norma dell'art. 5 del regio decreto 29 gennaio 1944, n. 25.

Il limite massimo di età è poi elevato a 45 anni, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 settembre 1947, n. 1488, nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero

siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

8. Certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovverò dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato da ufficiale sanitario.

Per coloro che siano invalidi di guerra o che appartengano ad altre categorie assimilate agli invalidi di guerra o che siano invalidi per servizio, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad un'esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre, in qualsiasi stadio del concorso, a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario per accertarne la completa idoneità al servizio di istituto. L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita, è escluso dal concorso.

9. Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa e personale del C.E.M.), in bollo da L. 200 per ogni foglio.

I candidati dipendenti civili di ruolo presso le Amministrazioni statali dovranno produrre copia dello stato di servizio, su carta da bollo da L. 200, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici e potranno limitarsi a produrre, oltre il documento militare di cui sopra, i documenti di cui ai numeri 1, 8 e 10 del presente articolo.

Il personale in servizio effettivo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è esentato dal produrre i documenti di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 8 del bando di concorso, che dovranno essere sostituiti con la dichiarazione del comandante del reparto attestante la buona condotta e la idoneità fisica. Tale disposizione non è applicabile ai dipendenti del Corpo in servizio temporaneo di polizia.

10. Diploma originale, o copia notarile del medesimo, di composizione e strumentazione per banda, conseguito presso un Conservatorio musicale della Repubblica.

Gli aspiranti dovranno allegare alla domanda gli eventuali titoli di studio in loro possesso e tutti quei documenti ed altri titoli che riterranno di esibire ai fini della loro valutazione da parte della Commissione giudicatrice delle prove di esame.

I documenti di cui ai nn. 2, 3, 4, 5, 6 e 8 del presente articolo devono essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi a quella del presente bando.

Tutti i documenti, certificati ed attestati, indicati nel presente decreto sono soggetti alla legalizzazione nei casi previsti dalla legge.

Per i certificati del sindaco di Roma e dei notai dei distretti notarili di Roma, Latina, Velletri non occorrono legalizzazioni.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per meriti di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei coniugati, gli interessati dovranno produrre, inoltre, a corredo della domanda di ammissione, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno una dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare 487 del Giornale militare 1937, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 ed appartenenti a categorie assimilate dovranno produrre la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100, di cui alla circolare 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati, gli invalidi di guerra e coloro che le disposizioni in vigore assimilano ai mutilati ed invalidi di guerra dovranno produrre il libretto di pensione di guerra o l'estratto del libretto medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione da cui risulta la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure l'estratto del referto medico collegiale al quale deve essere allegato un documento che dia la prova della corresponsione degli assegni di convalescenza da parte dell'autorità militare, o della riconosciuta dipendenza da causa di servizio di guerra da parte del distretto militare, oppure il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure la dichiarazione di invalidità rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

e) i mutilati e gli invalidi per causa di servizio dovranno produrre il libretto di pensione privilegiata ordinaria o lo estratto del libretto medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità agli effetti della liquidazione della pensione privilegiata ordinaria, nonchè la dipendenza da causa di servizio, oppure il certificato modello 69-*ter* della competente Amministrazione, relativo al riconoscimento della qualifica d'invalido per servizio;

f) gli orfani dei caduti di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, comprovante tale loro qualità;

g) gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, comprovante tale loro qualità;

h) i figli degli invalidi di guerra dovranno produrre un certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, a nome del rispettivo padre, oppure un certificato, su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, legalizzato dal prefetto, comprovante tale loro qualità; i figli degli invalidi per causa di servizio dovranno, invece, produrre la dichiarazione mod. 69-*ter*, rilasciata dall'Amministrazione alla quale il genitore apparteneva;

i) i decorati di medaglia al valor militare o croci di guerra e gli insigniti di ogni altra speciale attestazione di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

l) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza, su carta da bollo da L. 100;

m) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia, di cui all'art. 4, n. 6, che la famiglia stessa è composta da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

n) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana) 10 giugno 1948, in carta da bollo da L. 100;

o) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, in carta da bollo da L. 100.

Art. 6.

I candidati che risiedono in territorio non metropolitano potranno presentare la sola domanda nel termine prescritto, salvo a produrre gli altri documenti non oltre trenta giorni dopo la scadenza di detto termine.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengono, hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta da bollo. Soltanto quelli iscritti nell'elenco dei poveri possono produrre in carta libera i documenti di cui ai nn. 2, 3, 4, 5, 7 e 8 del precedente art. 4, purchè nei documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante la condizione di povertà.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto previsto, nei riguardi dei coniugati, dall'art. 2 del regio decreto-legge 31 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate alle prefetture dopo il termine prescritto.

Con decreto del Ministro può essere negata l'ammissione al concorso, a norma dell'art. 1 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 8.

I criteri circa la valutazione dei titoli saranno stabiliti dalla Commissione giudicatrice nella prima seduta.

Ogni componente la Commissione assegnerà al candidato un coefficiente di merito compreso tra 1 e 70. La somma dei singoli coefficienti, divisa per il numero dei componenti, costituisce il coefficiente di merito assegnato al candidato dalla Commissione. Il candidato, che riporti un coefficiente inferiore a 42/70, non è ammesso alle prove di esame.

Art. 9.

Gli esami consisteranno in tre prove: scritta, orale e pratica.

La prova scritta consisterà nei seguenti lavori, su temi dati dalla Commissione giudicatrice:

a) composizione di una fuga a quattro voci;

b) composizione di una marcia eroica o funebre o trionfale, per pianoforte con qualche accenno strumentale;

c) strumentazione, per banda, di un brano di musica per pianoforte od organo.

Per ogni lavoro, ognuno dei membri tecnici della Commissione giudicatrice della prova di esami presenterà un proprio tema.

Scelto collegialmente, il tema verrà — seduta stante — riprodotto da un copista in tanti esemplari quanti sono i concorrenti, dopo di che sarà dato ai candidati per lo svolgimento.

Per la compilazione dei lavori, il tempo massimo è stabilito come segue:

per il tema della fuga, ore 20;

per il tema della marcia, ore 20;

per il tema di strumentazione per banda, ore 24.

Per ottenere l'ammissione alla prova orale, il candidato dovrà aver riportato un punto di merito non inferiore a 49/70 per ciascuno dei lavori costituenti la prova scritta.

Art. 10.

La prova orale consisterà nel dare saggio della cultura generale musicale, in merito ai seguenti argomenti:

organizzazione di bande e fanfare e loro sviluppo storico;

tecnica degli strumenti a fiato.

Per ottenere l'ammissione alla prova pratica, il candidato dovrà aver riportato, nella prova orale, un punto di merito non inferiore a 49/70.

Art. 11.

La prova pratica consisterà nella concertazione e direzione di un pezzo musicale, che verrà designato dalla Commissione e che sarà lasciato al candidato per un tempo conveniente, stabilito dalla Commissione stessa.

Per conseguire l'idoneità alla prova pratica, occorre che il candidato riporti un punto di merito non inferiore a 49/70.

Per lo svolgimento delle prove di esame, di cui al presente decreto, si osserveranno, in quanto applicabili, le disposizioni contenute dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 12.

La graduatoria di merito dei concorrenti è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma dei punti attribuiti ai titoli e dalla media dei punti riportati nelle prove scritte, nella prova orale ed in quella pratica.

Art. 13.

La Commissione giudicatrice delle prove di esame è costituita come segue:

Presidente:

il vice capo della Polizia.

Membri:

il presidente dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia od un altro accademico da lui designato;

un insegnante della cattedra di contrappunto e fuga in un Conservatorio di Stato, designato dal Ministero della pubblica istruzione;

due maestri esperti della tecnica per banda, designati dal presidente dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia;

il direttore capo della Divisione F.A.P.;

il generale ispettore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Segretario della Commissione sarà un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno di grado non inferiore al 9° e non superiore all'8°.

Con successivo decreto sarà provveduto alla nomina dei componenti la Commissione di cui sopra.

Art. 14.

Il maestro direttore della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ha diritto a tutti gli assegni fissi e variabili spettanti al sottotenente direttore della banda della Legione allievi carabinieri di Roma, all'infuori dell'indennità di alloggio.

Il maestro direttore della banda conseguirà l'avanzamento, al grado di tenente, al compimento del periodo di servizio prescritto dalle vigenti disposizioni per aver diritto allo stipendio minimo del grado stesso.

Il maestro direttore della banda continuerà a percepire, nel grado di tenente, gli assegni e le indennità previste per il grado di sottotenente.

Il suddetto consegue l'avanzamento al grado di capitano al compimento del periodo di servizio previsto dalle vigenti disposizioni per aver diritto allo stipendio massimo di tenente.

Il maestro direttore della banda continuerà a percepire, nel grado di capitano, gli assegni e le indennità che avrebbe percepito nel grado di sottotenente, secondo le norme vigenti.

Il limite di età per il collocamento a riposo è stabilito in anni 60, con facoltà dell'Amministrazione di trattenere ulteriormente in servizio l'ufficiale fino al 65° anno di età, con provvedimento rinnovabile annualmente, sempreché sia accertata la sua piena idoneità fisica e professionale.

Il capo della Divisione F.A.P. è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 aprile 1954

p. *Il Ministro*: RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *agosto* 1954
Registro n. 15, *foglio n.* 70. — DI STEFANO

(4174)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Posti d'impiego d'ordine presso il Ministero dell'industria e del commercio, spettanti ai sottufficiali delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica). Circolare 23 agosto 1954.

Sono disponibili presso il Ministero dell'industria e del commercio, nel ruolo del personale d'ordine del Corpo delle miniere, n. 2 (due) posti di assistente di 2ª classe (grado 12°, gruppo *C*), spettanti ai sottufficiali in carriera continuativa, già riconosciuti idonei per il passaggio all'impiego civile di Stato ai sensi delle vigenti norme sullo stato giuridico dei sottufficiali e precisamente all'art. 14 del regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, per i sottufficiali dell'Esercito, all'art. 96

del regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, per i sottufficiali della Marina, agli articoli 68 e seguenti del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, per i sottufficiali dell'Aeronautica.

I sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, non oltre il 15 ottobre 1954, apposita domanda su carta da bollo da L. 200 (duecento).

Le domande dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 10 (dieci) dalla data di presentazione, trasmesse dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio, direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), corredate della prescritta copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e di uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

I sottufficiali vincitori del concorso saranno destinati a prestar servizio presso gli uffici minerari nelle sedi di Bergamo, Bologna, Caltanissetta, Carrara, Firenze, Grosseto, Iglesias, Milano, Napoli, Padova, Roma, Torino, Trento e Trieste.

Gli interessati potranno indicare nelle domande di concorso tre sedi di loro gradimento, in ordine di preferenza, con la riserva da parte del Ministero dell'industria e del commercio di decidere la definitiva assegnazione in relazione alle esigenze di servizio.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta degli assegni iniziali del grado 12°, l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, fra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno) di cui sono provvisti e lo stipendio assegnato nel grado civile, esclusa ogni indennità di carattere militare, oltre l'indennità di carovita.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*: Bosco

(4247)

PREFETTURA DI NOVARA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Novara

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Visto il proprio decreto pari numero in data 23 giugno 1954, con il quale sono state assegnate le condotte mediche vacanti in provincia di Novara al 30 novembre 1951 ai vincitori del concorso bandito con il decreto n. 21096 Div. III san. in data 25 luglio 1952;

Vista la graduatoria generale approvata con proprio decreto n. 21200 in data 23 giugno 1954;

Ritenuto che il dott. Viganò Mirko, residente a Orta San Giulio, ha diritto alla nomina a medico condotto del consorzio Masera-Trontano-Montecrestese in base all'ordine di graduatoria, all'indicazione preferenziale delle sedi ed in conseguenza della rinunzia del candidato precedentemente dichiarato vincitore della predetta sede consorziale;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Viganò Mirko è dichiarato vincitore della condotta medica del consorzio di Masera-Trontano-Montecrestese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e dei comuni di Masera, Trontano e Montecrestese.

Il sindaco di Masera, presidente del Consorzio medico di cui trattasi, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Novara, addì 6 agosto 1954

Il prefetto: Paulovich

(4130)

PREFETTURA DI CATANIA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catania

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Visto il decreto prefettizio n. 18845 in data 21 aprile 1954, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso, per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catania alla data del 30 novembre 1949, concorso bandito con decreto prefettizio n. 46773, del 30 ottobre 1950:

Visto il decreto prefettizio n. 18845 in data 21 aprile 1954, con il quale sono state assegnate le condotte mediche ai vincitori del suddetto concorso;

Visti i decreti prefettizi n. 28404 e n. 29727, rispettivamente in data 14 giugno e 21 giugno 1954, con i quali sono state apportate delle modifiche al precitato decreto prefettizio n. 18845, del 21 aprile 1954, relativo all'assegnazione delle condotte mediche ai vincitori del concorso predetto;

Considerato che i medici Calì Antonino e Meli Nunzio hanno rinunziato alla nomina per le condotte rispettivamente assegnate di Pedara e di Belpasso (2ª condotta);

Ritenuto, pertanto, che occorre provvedere alla nuova assegnazione delle sedi rimaste vacanti;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie ed il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Ai medici sottoelencati è assegnata la condotta a fianco di ciascuno indicata:

1) Mio Domenico: Belpasso (2ª condotta);
2) Traversa Calogero: Pedara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, in quella della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Catania, addì 26 luglio 1954

Il prefetto: Di Giovanni

(4118)

PREFETTURA DI FORLI'

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Forlì

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLI'

Visto il proprio decreto n. 13281/3 del 20 maggio scorso, con cui veniva approvata la graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1951;

Visto il proprio decreto n. 13281 del 20 maggio 1954, con cui venivano dichiarate le vincitrici del concorso suddetto;

Considerato che la signora Parra Domenica e la signora Casadei Sintoni Giorgia hanno rinunciato alla nomina della 3ª condotta ostetrica di Cesenatico;

Considerato che occorre, pertanto, procedere alla nomina della candidata che segue in graduatoria le predette;

Visti gli articoli 23 e 25 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La signorina Giulianini Jole è dichiarata vincitrice del concorso per l'assegnazione della 3ª condotta ostetrica di Cesenatico.

Forlì, addì 13 agosto 1954

p. *il prefetto*: Capasso

(4173)

MOLA FELICE, *direttore* — Santi Raffaele, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.